

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
VENETO	SENTENZA	75	2017	RESPONSABILITA'	06/07/2017

**REPUBBLICA XXXXXXXXX
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO**

composta dai seguenti magistrati:

Guido **CARLINO** Presidente
Innocenza **ZAFFINA** Giudice Relatore
Daniela **ALBERGHINI** Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n° **30302** del rxxxxxstro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Rxxxxxxone Veneto nei confronti di:

Xxxxxx Xxxxxx, [REDACTED]

[REDACTED], assistito, difeso e rappresentato dall'Avv. Giovanni Ferasin (C.F. FRSGNN72M27G224D, e-mail PEC: giovanni.ferasin@ordineavvocativicenza.it, fax: 0444/511758) e dall'Avv. Xxxxxxxx Zanovello (C.F. ZNVNDR72L15L840Z, e-mail PEC: xxxxxxxx.zanovello@ordineavvocativicenza.it, fax: 0444/524195) entrambi del Foro di Vicenza presso lo studio del quale ultimo a Vicenza in Galleria Porti, n° 4, elegge domicilio in virtù del mandato posto a margine della comparsa di costituzione.

ESAMINATI gli atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del giorno 10 maggio 2017, il relatore Primo referendario Innocenza Zaffina, il rappresentante del pubblico ministero in persona del Vice Procuratore Generale dott.ssa Xxxxxxxxpaola Daino e, per la difesa del convenuto, l'avv. Xxxxxxxx Zanovello;

FATTO

Con **atto di citazione del 28/11/2016** la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il signor Xxxxxx Xxxxxx dinanzi a questa Sezione Giurisdizionale per sentirlo condannare al pagamento, in favore della Provincia di Vicenza, della somma complessiva di xxxxxxxxxx 288.361,93, di cui: xxxxxxxxxx 49.969,65, a titolo di danno patrimoniale diretto; xxxxxxxxxx 100.000,00, a titolo di danno all'immagine; xxxxxxxxxx 60.000,00, a titolo di danno da tangente; xxxxxxxxxx 78.392,00, a titolo di danno da disservizio, o comunque al pagamento di quella somma maggiore o minore che la Sezione riterrà dovuta, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, interessi legali e spese di giudizio.

Secondo la Procura i fatti produttivi della responsabilità amministrativa contestata, ricostruiti in base alla documentazione probatoria acquisita presso la Provincia di Vicenza e gli Uffici giudiziari competenti, sono i seguenti.

La Sotto - Sezione della Polizia stradale di Verona sud inoltrava alla Procura della Repubblica di Verona una notizia di xxxxxxxxxx a carico del sig. Xxxxxx Xxxxxx (in data 04.07.2005, con prot. n. 2847/577 rep 200 A). Veniva innanzitutto contestato che il Xxxxxx, aveva ricevuto dal sig.

Xxxxxx Xxxxxx, socio della ditta Xxxxxx SRL, e dalla sig.ra Xxxxxx Xxxxxx, consulente ambientale della medesima società, l'autoveicolo marca BMW, modello 330d, targato XXXXXX, di proprietà della Xxxxxx stessa, da lei acquistato, circa un anno prima, al prezzo di lire 64/66.000.000, pagando alla stessa la somma di lire 14.822,00. La cessione del predetto veicolo ad un prezzo non congruo, inferiore al valore effettivo del mezzo, costituiva, secondo la predetta segnalazione di xxxxxxxxx, il corrispettivo pattuito per ottenere l'omissione dei previsti controlli nei confronti della società Xxxxxx snc, che il Xxxxxx era tenuto ad effettuare. In particolare, il convenuto si sarebbe impegnato a rilasciare il parere favorevole all'autorizzazione alla gestione dei rifiuti in via ordinaria, da parte della Commissione tecnica provinciale, relativamente alla richiesta in tal senso formalizzata da parte della stessa ditta Xxxxxx, in cambio della predetta alienazione, sensibilmente sottostimata, a lui favorevole e fonte di utilità personale. Il predetto episodio sarebbe avvenuto nel periodo compreso tra il mese di febbraio 2002 e il 27 marzo 2002:

Dagli accertamenti e dalle verifiche effettuate, comprensive anche dei tabulati relativi ad intercettazioni ambientali del 16.6.2005, e dal complesso delle indagini sfociate poi in una sentenza di patteggiamento in sede di procedimento penale, si evidenziava inoltre che il sig. Xxxxxx, in qualità di dipendente della Provincia di Vicenza nell'ambito dell'Ufficio Suolo del Dipartimento Ambiente della Provincia, e, in particolare, addetto alla funzione tecnica di esame e istruttoria delle richieste di provvedimenti autorizzativi alla gestione dei rifiuti, oltre che in qualità di capo della squadra anti - inquinamento e agente provinciale di polizia giudiziaria, avrebbe costretto almeno dieci ditte specializzate nella gestione dei rifiuti (tra il 2000 e la fine del mese di giugno 2005) a corrispondergli tangenti per garantirsi la regolare conclusione dell'iter procedurale ed il rilascio dell'autorizzazione, senza intoppi e senza ritardi.

Secondo la ricostruzione attorea, il convenuto avrebbe indotto le suddette ditte ad affidargli le pratiche relative alle richieste dei provvedimenti autorizzativi, indispensabili per la loro attività, in cambio di un compenso variabile da qualche centinaio a qualche migliaia di xxxxxxxxx, in funzione della "quantità e qualità" delle "prestazioni" da lui rese, facendosi garante del buon fine dei medesimi. Inoltre, il Xxxxxx avrebbe imposto alle medesime aziende l'affidamento al sig. Xxxxxx Xxxxxx, ingegnere libero professionista, l'incarico di effettuare perizie periodiche normativamente prescritte sui mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti, obbligandole a corrispondere anche il compenso "forfettario" di circa € 300,00 per ogni mezzo.

Secondo l'ipotesi accusatoria, tali coercizioni sarebbero state poste in essere dal Xxxxxx, con un evidente abuso di funzione, esercitando un "metus" reverenziale nei confronti delle ditte controllate, in ragione del proprio incarico pubblico. Secondo la Procura regionale, l'adesione alle richieste coercitive del Xxxxxx da parte delle ditte sarebbe stata ineludibile e avrebbe consentito a queste ultime di poter continuare la propria attività, anche in presenza di violazioni delle prescrizioni normative in materia. Sarebbe stato il Xxxxxx stesso, infatti, secondo la Procura, a garantire l'assenza dei controlli e delle verifiche tecniche, che avrebbe sostituito con la produzione di apposite certificazioni, false e/o "aggiustate ad arte".

Inoltre, l'ing. Xxxxxx, d'intesa con il Xxxxxx, spesso non avrebbe eseguito le perizie di sua esclusiva competenza, richieste a titolo di verifica "ex post". Pertanto, le ditte sarebbero state consapevoli del fatto che "il pagamento" delle consulenze al signor Xxxxxx le avrebbe garantite su due distinti versanti: 1) non avrebbero dovuto, "ab origine", porre in essere procedure rispettose della normativa vigente, grazie alla intercessione del Xxxxxx; 2) anche in seconda battuta, sarebbero state certe di evitare le verifiche "ex post", di norma rimesse al tecnico, ing.

Xxxxxx, strumentalmente e costantemente omesse dal medesimo, compartecipe del medesimo comportamento criminoso.

In conclusione, le ditte che si fossero avvalse della "consulenza" del Xxxxxx avrebbero operato in palese violazione della normativa vigente in materia di rifiuti, la quale era sistematicamente disattesa o elusa.

Venivano inoltre contestate dalla Procura le seguenti condotte.

Nella primavera dell'anno 2004, il Xxxxxx, in concorso con l'ing. Xxxxxx e con la sig.ra Xxxxxx Xxxxxx, avrebbe indotto in errore i funzionari in servizio presso l'Albo nazionale delle imprese, che effettuano la gestione dei rifiuti, sezione Veneto, istituito presso la C.C.I.A. di Venezia, ente che poi si sarebbe costituito parte civile nel processo penale nei confronti dei due suddetti soggetti, nonché di altri tre presunti correi. Contrariamente al vero, infatti, venivano rappresentati come effettivamente periziati i mezzi per i quali le aziende chiedevano l'autorizzazione per il trasporto dei rifiuti. Nel periodo compreso tra la primavera del 2004 e il giugno del 2005, poi, il Xxxxxx avrebbe gestito, in palese conflitto di interessi, l'attività della società M. T. S.r.l., costituita da Xxxxxx Xxxxxx (coniuge del Xxxxxx), Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxxx, coniuge di quest'ultimo. Nell'ambito dell'attività societaria, sarebbero state fornite presunte consulenze alle aziende specializzate nella gestione dei rifiuti. In particolare, il Xxxxxx, in concorso con il Xxxxxx, in ragione delle specifiche competenze professionali vantate in materia e del ruolo pubblico di medesima specificità, avrebbe gestito direttamente la predetta società contribuendo, fattivamente, alla formazione dei falsi provvedimenti autorizzativi.

In data 27.07.2005, a seguito delle indagini effettuate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale penale di Vicenza e degli esiti delle intercettazioni ambientali, il Xxxxxx veniva tratto in arresto. Per i sigg. Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxxx venivano disposti gli arresti domiciliari. Lo stesso giorno dell'arresto del Xxxxxx, veniva effettuata, da parte della Polizia giudiziaria, la perquisizione degli uffici della Provincia di Vicenza, al fine di acquisire la documentazione utile per ricostruire la vicenda.

In data 14.04.2006, il Xxxxxx cessava dal servizio in qualità di agente di polizia provinciale, a seguito di dimissioni volontarie e ciò, secondo la Procura regionale, gli avrebbe consentito di evitare l'attivazione di un procedimento disciplinare.

In data 21.12.2006, con provvedimento n. 05/3229 r.g.n.r., il Procuratore della Repubblica depositava la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti degli imputati Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx. Nella richiesta di rinvio a giudizio venivano contestati al Xxxxxx i reati di cui agli artt. 317, 110, 81, 48, 476, 61 n. 2 c.p..

In data 15.01.2007, il Giudice dell'udienza preliminare fissava l'udienza per il giorno 18.04.2007 e in tale ultima data la Provincia di Vicenza si costituiva parte civile.

Nella seconda udienza dell'08.10.2007, il difensore di Xxxxxx chiedeva lo stralcio del procedimento per il suo assistito e la definizione del medesimo mediante patteggiamento della pena, ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p., per tutti i capi di imputazione, previa derubricazione della pena, in quella prevista dall'art. 319 c.p.. Il Giudice dell'udienza preliminare, preso atto del consenso espresso dal Pubblico Ministero, ritenendo che "*i reati risultano appropriatamente individuati sul xxxxxxxxxxxno della qualificazione giuridica e che trattandosi di più fatti commessi in identità di disegno criminoso va ritenuta la continuazione tra gli stessi*", pronunciava, in pari data, la sentenza n. 1240/2007, comminando al Xxxxxx la pena di anni 1 e mesi 11 di reclusione, con sospensione della pena, per i reati di cui ai capi A, B, C, ex art. 110, 81, II comma, 319, 48, 476, 61 numero 2 c.p.

Il Giudice disponeva, altresì, a carico del Xxxxxx, il pagamento delle spese di costituzione delle parti civili 1) Xxxxxx Luca 2) Xxxxxx Xxxxxx, 3) Albo Nazionale dei Gestori Ambientali in persona del Presidente pro-tempore Xxxxxxx Xxxxxxx e 4) Provincia di Vicenza nella persona del Presidente pro - tempore, liquidandole per la I[^] in 1/4. 1.300,00, per la II[^] in 1/4. 1.300,00, quanto alla III[^] in 1/4. 600,00 e quanto alla IV[^] in 1/4. 300,00, importi comprensivi di onorari, di spese, oltre IVA e CPA.

In data 13.12.2007 la sentenza passava in giudicato.

In data 27.09.2012 veniva notificato al convenuto, da parte dell'Avvocatura della Provincia di Vicenza un atto di costituzione in mora (nota prot. n. 70172), con cui gli era attribuita la produzione di un danno erariale complessivo pari a € 288.361,93, distinto in varie voci, di cui: € 49.969,65 per il danno patrimoniale diretto relativo ai costi sostenuti dalla Provincia di Vicenza, quantificato in un importo corrispondente alla metà dello stipendio lordo percepito dal Xxxxxx e degli ulteriori oneri sostenuti dalla Provincia nel periodo gennaio 2000 - giugno 2005; €. 100.000,00 per danno all'immagine; €. 60.000,00 per danno da tangente; €. 78.392,28 per danno da disservizio.

Con nota prot. 67658 del 14.09.2012, l'Avvocatura della Provincia di Vicenza inviava alla Procura contabile un'apposita relazione esplicativa, nella quale si dava conto "della quantificazione del danno prodotto a questo Ente dal Xxxxxx".

In particolare, in relazione al danno all'immagine, quantificato in € 100.000,00 veniva rilevata la circostanza che da luglio del 2005 a marzo del 2011 la vicenda era stata riportata ammassatamente, con cadenza periodica, su diversi quotidiani, quali il Giornale di Vicenza, Il Gazzettino e il Corriere Veneto. La Procura regionale ha fatto espresso rinvio ai predetti articoli (in numero superiore ai 100), pubblicati tra il 2005 e il 2011, e al conseguente rilievo mediatico, rilevando il grave nocimento alla credibilità e all'immagine della Provincia di Vicenza. Negli articoli, infatti, venivano descritte tutte le vicende giudiziarie, fino all'avvenuta condanna penale del convenuto, produttive anche esse di un "clamor iudicii" specifico, che si cumula al descritto "clamor fori".

Secondo la Procura regionale, il danno prodotto all'immagine dell'Amministrazione pubblica sarebbe rilevante, poiché la condotta del Xxxxxx "ha leso il prestigio e l'immagine della Provincia di Vicenza ed è stata idonea ad arrecare danno dell'amministrazione e alla percezione che i cittadini hanno degli uffici che la compongono". Secondo la Procura, il convenuto avrebbe violato il dovere di ogni cittadino di concorrere al progresso materiale e spirituale della società (art. 4, comma 2, Cost.), nonché, gli obblighi specifici di fedeltà alla Repubblica dei pubblici dipendenti (art. 54 Cost.) e di funzionalizzazione della loro attività al perseguimento degli obiettivi di trasparenza e buon andamento (art. 97 Cost.) e di servizio esclusivo alla Nazione (art. 98 C.), oltre che gli obblighi derivanti dalla normativa primaria e secondaria, dal regolamento del Corpo di Polizia provinciale, approvato con deliberazione del 30.9.1999, dagli ordini di servizio, dalle norme del CCNL e dalle sottese regole deontologiche.

Secondo la Procura regionale, l'attività illecita pluriennale del Xxxxxx avrebbe, inoltre, imposto alla Provincia la revisione certosina e sistematica dei numerosi procedimenti amministrativi gestiti dal convenuto in materia ambientale per l'intero arco temporale del suo incarico, con un notevole dispendio di costi e di tempi per l'impiego di risorse umane e strumentali.

In particolare, in data 28.07.2005 con decreto presidenziale n. 59 prot. n. 50560, era stato disposto il riesame di tutta l'attività affidata al Dipartimento ambientale, di cui faceva parte il Xxxxxx, con la contestuale predisposizione da parte del Direttore Generale, coadiuvato dal

Segretario Generale, di relazioni settimanali e di sei rapporti sui controlli e sui monitoraggi in corso rimessi alla responsabilità di molti dirigenti e funzionari. Di tale complessa attività, tra l'altro, si dava diffusamente conto nell'atto di costituzione in mora predisposto dalla Provincia di Vicenza contro il Xxxxxx.

Da luglio 2005, così come riportato nella documentazione trasmessa dalla Provincia di Vicenza (cui la Procura regionale rinvia "per relationem"), sarebbe stata svolta un'intensa attività interna ed esterna che ha coinvolto il Dipartimento Ambiente e la Polizia Provinciale. Tale attività era finalizzata ad effettuare i necessari controlli relativi all'attività illecita di Xxxxxx e alla verifica della trasparenza e della razionalità intrinseca delle procedure rimesse alla competenza della Provincia.

Nella citata relazione inviata dall'Avvocatura provinciale, si dava atto che, a seguito del disvelamento delle azioni illecite del Xxxxxx, la struttura amministrativa della Provincia di Vicenza aveva dovuto produrre, in favore dell'Autorità giudiziaria, un'amxxxxxxxxx documentazione (circa 80 delibere, 450 fascicoli tecnici, 700 fascicoli relativi al contenzioso amministrativo). La vicenda avrebbe comportato, inoltre, la complessiva riorganizzazione del Dipartimento ambiente, così come disposto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 452/2005, avente come obiettivo principale quello di *"fornire una risposta organizzativa idonea alla complessità delle materie trattate da tale unità nonché all'esigenza di procedere ad effettuare – come progetto specifico – un riesame delle procedure e delle autorizzazioni recentemente rilasciate dal Dipartimento, al fine di aumentare la trasparenza operativa e di ridurre i tempi di attesa dei soggetti richiedenti atti amministrativi autorizzatori"*.

Pertanto, l'avvocatura della Provincia di Vicenza aveva quantificato in € 78.392,28, il cosiddetto "danno da disservizio" subito dall'Ente provinciale, di cui la Procura ha riportato, nelle richieste conclusive dell'atto di citazione, le seguenti componenti: € 16.876,14, per il costo del personale impiegato per la revisione dell'attività amministrativa svolta dal Xxxxxx; € 21.516,14, per il costo dell'attività prestata dal Segretario generale e dal Direttore generale della Provincia. Conclusivamente, secondo la Procura regionale, sarebbe condivisibile la richiesta di risarcimento del danno prodotto alla Provincia di Vicenza nella misura non inferiore a € 288.361,93, considerato che non sarebbero sopraggiunti aggiornamenti, in sede di attività prxxxxxxxxudiziale ulteriore presso il Requirente o in relazione al contenzioso civile pendente.

Contestualmente al presente giudizio è, infatti, pendente un processo civile avviato dalla Provincia nei confronti del convenuto, le cui finalità, nonché i tempi (di solito più lunghi del processo contabile), renderebbero comunque opportuna, secondo la Procura regionale, la contestuale e autonoma azione del Requirente ai fini del recupero degli importi di danno erariale accertati. Attualmente, si ha contezza del rinvio d'ufficio dell'udienza civile, alla data del 26.1.2017, come precisato dall'Avvocatura, con nota pervenuta il 18.11.2016.

In particolare, secondo la Procura regionale, fintanto che non si sia realizzato il completo ristoro patrimoniale richiesto dalla Provincia in via giudiziale, perdurerebbe l'interesse ad agire della Procura. In particolare, per il danno all'immagine la normativa vigente prevede la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, in base al d.l. 103/2009, convertito in legge 141/2009, modificato dalla legge 190/2012, così come confermato dal decreto legislativo n. 174 del 26.8.2016.

Nei confronti del presunto responsabile, la Procura ha pertanto formalizzato un invito a dedurre (notificato il 31.09.2016), rispetto al quale l'allora intimato ha prodotto controdeduzioni e ha chiesto di essere sentito. La documentazione depositata e l'audizione personale, alla presenza del legale di fiducia, non avrebbero tuttavia modificato il convincimento del

Requirente. In particolare, la Procura regionale, con riferimento al contenuto delle controdeduzioni prodotte ha rilevato che: le stesse tendono a minimizzare il peso oggettivo e la valenza della sentenza di patteggiamento resa nei confronti del convenuto e l'analogo valore della sentenza penale resa nei confronti degli originari presunti correi, prima dello stralcio della posizione del Xxxxxx. Inoltre, secondo la Procura, non sarebbe condivisibile la ricostruzione della difesa di Xxxxxx quale "*capro espiatorio più che di corruttore*", oltre che la contestazione circa la mancata prova dei presunti comportamenti illeciti contestati e degli asseriti danni patiti e dell'esistenza del nesso eziologico tra fatto e danno.

In proposito, il PM ha ritenuto di richiamare la giurisprudenza della Corte dei conti e della Cassazione in relazione alla valenza della sentenza resa a seguito di patteggiamento. In base a tale orientamento, la sentenza resa a seguito di patteggiamento è equiparata ad una sentenza penale di condanna e presuppone che il PM, prima, in fase di indagini, non ravvisi nella fattispecie penale portata alla sua attenzione i presupposti per una archiviazione, né, parimenti, il GIP, dopo, i presupposti per il proscioglimento, ex art. 129 c.p.p. In secondo luogo, rileverebbero anche gli elementi desumibili dal procedimento penale nei confronti della moglie di Xxxxxx, di Xxxxxx e della rispettiva moglie, nonché di Xxxxxx.

La Procura ha richiamato, in particolare, gli esiti degli interrogatori degli imputati e di Xxxxxx, idonei a ricostruire la fattispecie in linea con la prospettazione attorea.

L'Organo Requirente ha inoltre ritenuto di evidenziare che il Xxxxxx non ha svolto un ruolo secondario nelle pratiche in cui era istruttore, rilevando che dalle verifiche effettuate dalla Provincia non sarebbero emerse responsabilità di altri soggetti nella struttura amministrativa.

In conclusione, la Procura ha ritenuto che sussistessero i presupposti per l'azione di responsabilità nei confronti del convenuto, in relazione al danno (certo, attuale, determinato), direttamente e causalmente correlato alla condotta dolosa a lui riconducibile. L'azione sarebbe stata tempestiva, in considerazione della costituzione di parte civile della Provincia di Vicenza, assieme all'albo nazionale Gestori ambientali, nel procedimento penale, nonché dell'atto di costituzione in mora formalizzato dalla Provincia di Vicenza al Xxxxxx per tutti i profili di danno descritti e contestati.

Relativamente al cosiddetto danno da disservizio, la Procura ha evidenziato come già la risalente giurisprudenza erariale avesse rilevato che lo stesso si configura quando l'esercizio della funzione pubblica crea disservizi, spreco di risorse e disagi ad utenza e cittadini e, sostanzialmente, laddove il servizio pubblico sia "desostanziato" delle caratteristiche di pubblica utilità (ex plurimis Sezione Umbria, sentenza n. 1087/1998. Sezione Lombardia n. 139/2015, Sezione Abruzzo n. 4/2014, Sezione Puglia n. 118/2014, n. 298/2014, Sezione Toscana n. 65/2014, Sezione Veneto n.107/2014, n. 236/2014, n. 65/2016).

Quanto all'elemento soggettivo, la Procura ha ritenuto di evidenziare il ruolo specifico del convenuto quale agente di polizia giudiziaria, tenuto ad una rafforzata funzione di vigilanza e garanzia nell'attività di propria competenza, che ha totalmente disatteso e anzi, contraddetto con le descritte reiterate condotte dolose.

In relazione alla quantificazione, la Procura regionale ha dedotto che il danno complessivo va indicato in € 288.361,93, distinto nelle voci descritte in fatto nell'atto di citazione. In ultimo, la Procura regionale ha evidenziato che la ricostruzione attorea non sarebbe stata messa in discussione dall'esito della audizione personale, in data 29.9.2016, in quanto non sarebbero stati offerti elementi probatori volti ad evidenziare l'assenza di responsabilità dell'odierno convenuto, limitandosi lo stesso a confermare quanto già dichiarato nelle deduzioni.

Nella **memoria di costituzione del 20 aprile 2017**, la difesa del convenuto ha contestato la ricostruzione dei fatti prospettata dalla Procura, non riconoscendo alcun valore probatorio alla sentenza di applicazione della pena, ex artt. 444 e 445 c.p.p. (c.d. patteggiamento), emessa dal Tribunale di Vicenza in data 08/10/07, non equivalendo la stessa a un riconoscimento di responsabilità da parte dell'odierno convenuto.

Alla sentenza di patteggiamento si sarebbe giunti, secondo quanto prospettato dalla difesa, in quanto nel corso dell'udienza preliminare i reati per i quali il sig. Xxxxxx era stato rinviato a giudizio venivano dal P.M. derubricati nel xxxxxxxx di cui all'art. 319 c.p., con riconoscimento comunque da parte del convenuto di importi risarcitori a ciascuna delle persone offese, come si evincerebbe dalla memoria difensiva con contestuale istanza di dissequestro ed applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p..

È stata inoltre rilevata dalla difesa l'assenza di dimostrazione delle asserite responsabilità del sig. Xxxxxx. È stata eccepita, in ogni caso e in via preliminare, la prescrizione delle pretese risarcitorie di parte attrice, in quanto pure a volere ritenere interrotta la prescrizione con la proposizione del giudizio civile, essendo lo stesso stato introdotto nel 2012, già a quell'epoca il termine di prescrizione sarebbe decorso.

Nel merito, in ogni caso, la difesa ha ritenuto di contestare l'apporto causale del convenuto al danno contestato, in considerazione del ruolo e dell'attività da quest'ultimo svolta all'interno dell'Ufficio Suolo del Dipartimento Ambiente della Provincia di Vicenza e per le modalità operative e di rilascio delle autorizzazioni/attestazioni in essere all'epoca dei fatti, che avrebbero reso impossibile il compimento delle condotte illecite contestate dall'Amministrazione.

In proposito, la difesa ha richiamato la disciplina di cui agli artt. 27 e 28 del D. Lgs. n° 22/97, applicata sia in ambito regionale sia in ambito provinciale, da cui si evincerebbe che le responsabilità del convenuto nel procedimento amministrativo contestato erano molto limitate. Secondo la prospettazione della difesa, nell'ambito della predetta procedura, il ruolo del sig. Xxxxxx era quello di istruttore della pratica, così come risulta dai verbali di causa allegati. In merito, sono state richiamate le dichiarazioni dell'Ing. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, dirigente del Dipartimento Ambiente della Provincia di Vicenza, presso il quale lavorava il sig. Xxxxxx. Quindi, secondo la difesa, il convenuto, all'interno di detto Dipartimento e nell'ambito delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione degli imxxxxxxxnti di recupero e smaltimento rifiuti in regime ordinario, avrebbe rivestito un ruolo marginale rispetto alla complessa procedura che trovava la propria fonte normativa negli artt. 27 e 28 del d. lgs. n. 22/97, atteso che il sig. Xxxxxx si limitava ad essere l'istruttore della pratica ed essendo l'anello iniziale di una lunga catena che coinvolgeva, oltre ad altri funzionari della Provincia di Vicenza, anche organismi esterni, quali, ad esemxxxxxxx, l'Arpav, i Vigili del Fuoco, i Comuni territorialmente competenti.

Quale istruttore della pratica, il sig. Xxxxxx aveva il compito di verificare la correttezza dei documenti presentati dal richiedente, ed una volta effettuata detta verifica, il responsabile del procedimento coinvolgeva gli stessi Arpav e Comuni territorialmente competenti per una prima valutazione della domanda. Dopo il predetto esame preventivo, la pratica veniva inoltrata alla Conferenza dei Servizi, alla quale partecipavano funzionari della Rxxxxxxone, dell'Arpav, della Provincia (vi partecipavano l'Assessore delegato, il Capo Dipartimento, il Capo Settore e, da ultimo, l'istruttore della pratica) e dei Vigili del Fuoco esperti nella materia di cui alla L.R. n° 3/2000, la quale doveva esprimere il proprio parere, approvare il progetto, approvarlo con

prescrizioni o bocciarlo.

Peraltro, le decisioni della Conferenza dei Servizi venivano adottate a maggioranza, ma l'istruttore della pratica non aveva diritto di voto. Una volta approvato il progetto da parte della Conferenza dei Servizi, il provvedimento doveva poi giungere in Giunta per la deliberazione di approvazione e solo con l'approvazione della Giunta Provinciale il progetto veniva definitivamente autorizzato. Il provvedimento autorizzativo veniva sottoscritto anche dall'estensore della delibera, dal dirigente che dava il parere sulla regolarità tecnica e dal Segretario Generale per la conformità dell'atto amministrativo. L'autorizzazione all'esercizio, sottoscritta dal responsabile del procedimento, dal responsabile dell'istruttoria e dal Dirigente, veniva a sua volta rilasciata solo previa presentazione di un collaudo effettuato da un professionista esterno e delle garanzie finanziarie. Sarebbe, quindi, evidente, alla luce della complessità dell'iter procedurale sopra descritto, come il ruolo dell'istruttore della pratica avesse un'importanza marginale rispetto agli altri organismi coinvolti.

Secondo la difesa, quindi, sarebbe evidente come il ruolo rivestito dal sig. Xxxxxx non avrebbe consentito a quest'ultimo di creare corsie preferenziali, essendo la sua attività sottoposta al controllo e alla supervisione sia del Capo Dipartimento sia del Capo Settore.

La stessa documentazione allegata dalla difesa (doc. n° 3), dimostrerebbe inequivocabilmente come tutta l'attività del sig. Xxxxxx fosse sottoposta al controllo degli organismi superiori, i quali sottoscrivevano le varie autorizzazioni. Dalla predetta documentazione si evincerebbe in modo chiaro, ad esemxxxxxxx, che l'autorizzazione rilasciata ad Xxxxxxxx-Xxxxxxxx Snc era stata sottoscritta dal sig. Xxxxxx, in qualità di estensore della stessa e responsabile del procedimento, dal Capo Settore, dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx, oltre che da altri dirigenti della Provincia di Vicenza, compresa l'allora Presidente, dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx. Lo stesso dicasi per la pratica di autorizzazione rilasciata ad Xxxxxx Snc, ove il convenuto sottoscriveva come responsabile del procedimento ed estensore della delibera.

Nei provvedimenti di autorizzazione rilasciati a Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Srl, Xxxxxx Srl e Xxxxxx XXXXXX. di Xxxxxx Xxxxxx Snc, Xxxxxx Xxxxxx Spa e Comune di Marano Vic.no, il sig. Xxxxxx neppure compariva come istruttore della pratica e, tantomeno, come responsabile del procedimento, il che costituisce prova del fatto che l'odierno convenuto non fosse designato come istruttore della pratica o come responsabile del procedimento per ogni pratica relativa al rilascio di autorizzazioni alla realizzazione degli imxxxxxxxnti di recupero e smaltimento rifiuti in regime ordinario. In tale situazione, rivestendo il sig. Xxxxxx un ruolo del tutto marginale nell'ambito dell'iter procedurale sopradescritto, sarebbe evidente, secondo la difesa, come lo stesso non abbia potuto creare né delle corsie preferenziali per i clienti della società di consulenza ██████████ s.r.l. da lui gestita, né per qualsivoglia altro soggetto.

La difesa ha inoltre contestato che il convenuto potesse essere considerato responsabile dei presunti illeciti commessi con riferimento alle pratiche di rilascio di autorizzazione di recupero dei rifiuti in regime semplificato e ciò in quanto lo stesso non si è mai occupato di tali pratiche, così come confermato nel corso della prova testimoniale dall'Ing. Xxxxxx.

Pertanto, secondo la difesa, sarebbe evidente che, non seguendo le pratiche relative al rilascio delle autorizzazioni in regime semplificato, il sig. Xxxxxx non sarebbe stato neppure nelle condizioni - atteso il ruolo rivestito all'interno dell'Ufficio Suolo Dipartimento Ambiente della Provincia di Vicenza - di creare corsie preferenziali. E ciò sarebbe stato confermato anche dall'ing. Xxxxxx il quale aveva evidenziato come nell'ambito di dette procedure, a seguito dei

controlli effettuati, “... forse emerse qualche irregolarità, più di tipo xxxxxxxxstico che ambientale ...”.

Ad avviso della difesa, sarebbe quindi confermato che, più che un “corruttore”, il sig. Xxxxxx sia stato un “capro espiatorio”, in considerazione anche delle contestazioni sollevate in merito all’attività di controllo che quest’ultimo effettuava su incarico del Capo Settore e/o del Capo Dipartimento e relativa all’attività di recupero dei rifiuti. Controlli che venivano eseguiti dal convenuto, congiuntamente ad altri funzionari del settore o corpo di Polizia Provinciale e/o congiuntamente con Arpav, così come confermato dalla dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx, la quale riferiva che “(...) il sig. Xxxxxx aveva il ruolo di controllo di alcune questioni ambientali che doveva svolgere unitamente alla polizia provinciale. Per modus operandi da noi disposto, non potevano essere eseguite operazioni dalla singola persona fisica, ma solo con accompagnamento della polizia provinciale (...)”. Quindi, la difesa ha rilevato che il convenuto non avrebbe potuto compiere gli illeciti contestati, visto che l’attività di controllo in questione era svolta di concerto ed unitamente ad altri funzionari. Ciò anche in considerazione del fatto che con l’istituzione, con L.R. n° 32 del 18/10/96, dell’Agenzia Provinciale per l’Ambiente (ARPAV), la Provincia di Vicenza stipulava proprio con l’Arpav una convenzione in forza della quale venivano affidati a quest’ultima i controlli successivi, nel corso dei quali alcuna irregolarità veniva rilevata da detto Ente in merito all’attività di controllo e/o verifica svolta dal sig. Xxxxxx unitamente ad altri funzionari della Provincia stessa o di altri organismi.

Per la difesa, analogo discorso dovrebbe farsi per il ruolo svolto dal convenuto in seguito al decreto prot. n° 14434/267 dell’11/03/04, con il quale veniva nominato responsabile della squadra antinquinamento e del servizio di reperibilità della stessa, che aveva il compito di intervenire principalmente nei casi di emergenze ambientali su corsi d’acqua, suolo dovuti a sversamenti di idrocarburi, così confermato dal sig. Xxxxxx, il quale riferiva che “... la squadra antinquinamento era composta da cinque persone, tra le quali il Xxxxxx, che originariamente erano degli amministrativi: per consentire a costoro di effettuare i controlli è stato necessario conferire loro la qualifica di Polizia Giudiziari ... [...] ... La squadra interveniva a seguito di segnalazione di inquinamento dei corsi d’acqua. Effettuavano rilevazioni e cercavano le cause e gli autori dell’inquinamento ...”. In proposito, rileverebbe il fatto che nessuna contestazione sarebbe mai stata sollevata nei confronti del convenuto dalla Provincia di Vicenza circa l’espletamento del suo operato.

Da quanto sopra e da quanto emerso in corso di causa, emergerebbe in modo chiaro, secondo la difesa, l’infondatezza delle contestazioni sollevate da parte attrice nei confronti del convenuto. La difesa ha infine ritenuto di evidenziare che anche nel giudizio promosso dalla Provincia dinanzi al Tribunale di Vicenza non sarebbe stata comprovata la responsabilità del convenuto. Apparirebbe, infatti, chiaro che, se una qualche irregolarità fosse stata effettivamente commessa, i funzionari della Provincia in grado di privilxxxxxxare gli uni rispetto agli altri sarebbero stati di livello ben superiore rispetto a quello ricoperto dall’odierno convenuto. E questa, ad avviso della difesa, sarebbe stata l’idea che la Procura della Repubblica di Vicenza ha avuto nel corso delle indagini svolte e che emergerebbe chiaramente anche nella relazione redatta in data 18/08/05 dall’Ufficio Legale della Provincia di Vicenza ed indirizzata al suo allora Presidente. Dalla predetta relazione si evincerebbe chiaramente, in primo luogo, come per la Procura della Repubblica di Vicenza tutta l’attività dell’Ufficio Suolo del Dipartimento Ambiente della Provincia di Vicenza “... fosse caratterizzata da palesi e grossolani errori che avevano consentito alle ditte vicentine di operare nel settore rifiuti pur non disponendo dei presupposti e dei

requisiti di legge ...”, attesa “... la scorretta applicazione della normativa regionale circa l’iscrizione delle ditte tramite la cosiddetta procedura semplificata (della quale il sig. Xxxxxx non si occupava, come emerso in corso di causa) e la persistente assenza di verifica istruttoria delle dichiarazioni delle imprese che, a loro dire, apparivano chiaramente carenti, incomplete se non, in alcuni casi, totalmente false ...” attestando “... una situazione di grave superficialità e leggerezza dell’ufficio preposto, oltre che una inappropriata interpretazione della normativa esistente ...”. In secondo luogo, che, sempre per la Procura, “... stante la tipologia grossolana delle irregolarità di tutte le procedure volte a favorire la condotta extra legem delle imprese era impossibile che l’Ufficio non avesse avuto direttive dall’alto ...”, con ciò prefigurando, quindi, il coinvolgimento di funzionari di ben più alto livello rispetto a quello rivestito dal sig. Xxxxxx. Pertanto, la difesa, ritenendo infondate nell’an le pretese risarcitorie avanzate da parte attrice, ha chiesto al Collegio il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, l’esercizio del potere riduttivo in considerazione della complessità dell’organizzazione amministrativa.

Oltre che infondate nell’an, secondo la difesa, le pretese risarcitorie avanzate dall’attrice sarebbero infondate anche nel “quantum”, poiché non sarebbe stata fornita la prova degli dei danni e dell’esistenza del nesso eziologico tra fatto e danno.

In particolare, è stata contestata la fondatezza della pretesa attorea relativamente al risarcimento del danno d’immagine. Secondo la difesa, i fatti contestati al Xxxxxx non avrebbero compromesso la fiducia dei cittadini nell’amministrazione, in quanto non avrebbero prodotto effetti distorsivi sull’operato della PA, trattandosi anche di questioni riguardanti un settore marginale dell’attività dell’Amministrazione stessa.

Quanto al danno da disservizio, secondo la difesa non sarebbe stato dimostrato che il dipendente non abbia raggiunto quelle “utilità ordinariamente conseguenti all’impiego di determinate risorse” e che il comportamento “abbia causato inefficacia o inefficienza di tale azione”, non essendo stato comprovato il “pregiudizio effettivo concreto ed attuale che coincide con il maggior costo del servizio, nella misura in cui questo si riveli inutile per l’utenza” (cfr. ex multis, Corte Conti – Lazio – sez. giurisd, n. 80/2015).

Dagli atti di causa sarebbe invece emerso che se un qualche disservizio vi è stato, questo non sarebbe dipeso dall’odierno convenuto, il che emerge dalla stessa relazione redatta in data 18/08/05 dall’Ufficio Legale della Provincia di Vicenza, ed allegata quale doc. n° 5). Pertanto, la difesa ha eccepito che il responsabile della disorganizzazione di un ufficio e quindi dell’eventuale danno da disservizio non potrebbe che essere il funzionario gerarchicamente superiore e non il convenuto.

Inoltre, la difesa ha rilevato che se le indagini compiute dall’Autorità Giudiziaria hanno comportato la necessità per la Provincia di Vicenza di riorganizzare gli uffici in modo da assecondare gli agenti di P.G. nella loro attività d’indagine e ciò costituirebbe prova del fatto che la Provincia di Vicenza già presentava problematiche di organizzazione interna dei propri uffici.

Quanto al danno da tangente, la difesa ha eccepito che “nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Vicenza non sia assolutamente emerso che l’odierno convenuto incassò tangenti e, tantomeno, detta circostanza è stata da quest’ultimo ammessa”.

In merito, poi, al presunto danno patrimoniale dovuto ai costi sostenuti dall’Ente per il sig. Xxxxxx, la difesa ha ribadito come quest’ultimo abbia sempre svolto le proprie mansioni in modo corretto e diligente, come confermato dall’Ing. Xxxxxx nel corso della prova testimoniale, e come risulta evidente dalla scheda di valutazione relativa al 2004 (doc. n° 5), laddove il sig.

Xxxxxx veniva valutato con un punteggio di 99 su 100. Documento questo che costituirebbe la prova non soltanto dell'apprezzamento rispetto all'attività svolta dal convenuto, ma, soprattutto, di come lo stesso abbia diligentemente assolto alle mansioni a cui veniva adibito, tanto da essere considerato funzionario degno di fiducia, come evidenziato dall'Ing. Xxxxxx. Sarebbe, dunque, evidente l'infondatezza sia nell'an che nel quantum delle pretese risarcitorie avanzate dall'attrice di cui si chiede il rigetto. Tutto ciò premesso, la difesa ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: in via principale, 1) rigettarsi, per i motivi di cui in narrativa, tutte le conclusioni "ex adverso" formulate dall'attrice, in quanto l'azione risulta prescritta per il decorso del termine quinquennale e, comunque, in quanto infondate in fatto e in diritto; 2) in ogni caso, spese, anche generali, compensi professionali di causa e relativi accessori interamente rifiuti. In via subordinata: 3) anche in applicazione del potere riduttivo, condannarsi il convenuto al risarcimento nella misura minima di legge.

In via istruttoria, la difesa ha chiesto l'ammissione di prova per testi su plurimi capitoli, al fine di verificare l'effettivo ruolo del convenuto nei procedimenti amministrativi.

Nell'udienza del 10 maggio 2017, il PM ha preliminarmente contestato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa, rilevando che la costituzione di parte civile della Provincia avvenuta nel procedimento penale in data 18.04.2017 costituirebbe un atto interruttivo della prescrizione. In seguito al passaggio in giudicato della sentenza n. 07/1240, in data 13.12.2007, sarebbe poi intervenuta la costituzione in mora da parte della Provincia di Vicenza (notificata in data 27.09.2012), oltre che l'atto di citazione dinanzi al Tribunale civile di Vicenza per il risarcimento dei danni, notificato in data 8.10.2012.

L'invito a dedurre da parte della Procura regionale è stato notificato in data 31.09.2016 e l'atto di citazione in data 28.11.2016, cosicché, secondo il PM, l'azione erariale sarebbe stata tempestivamente esercitata.

Nel merito, il PM ha ritenuto di contestare la ricostruzione della difesa, secondo cui il convenuto avrebbe svolto un ruolo del tutto marginale nell'ambito dell'iter dei procedimenti di autorizzazione. Emergerebbe invece dagli atti che il convenuto era considerato competente e capace e godeva di un rapporto fiduciario con i soggetti a lui sovraordinati, oltre che di una certa autonomia gestionale. Pertanto, la supervisione dei superiori gerarchici si limitava, secondo il PM, a una semplice "ratifica" della proposta redatta dal convenuto. Circostanze che sarebbero confermate anche dal tenore delle dichiarazioni rese dai testi nel processo civile pendente dinanzi al Tribunale di Vicenza.

La ricostruzione attorea delle condotte contestate sarebbe inoltre confermata, oltre che dalla sentenza n. 1240/2007, dalle dichiarazioni confessorie rese nel corso di un interrogatorio (svoltosi in data 29.07.2005 dinanzi al G.I.P.), nell'ambito delle quali il convenuto avrebbe ammesso, pur qualificandola come "consulenza", la corruzione (e non la concussione) e avrebbe altresì rilevato che la moglie, nell'ambito della società XXXXXXXXXs.r.l., svolgeva soltanto il ruolo di "prestanome". Rilevanti sarebbero state anche le dichiarazioni rese dal convenuto nell'ambito del processo a carico degli altri coimputati, in particolare, durante l'interrogatorio del 21.10.2010 (doc. 4, n. 6, del fascicolo di procura), laddove il sig. Xxxxxx ha ammesso di aver svolto attività consulenziale nei confronti di aziende, per la predisposizione della documentazione amministrativa per l'Albo Gestori Rifiuti, e di avere segnalato alle predette ditte l'ing. Xxxxxx quale soggetto idoneo ad effettuare perizie asseverate sui mezzi aziendali. Nello stesso interrogatorio, il Xxxxxx ha descritto nel dettaglio le circostanze che lo avevano indotto a costituire la ██████████ s.r.l. con Xxxxxx e Xxxxxx, nel 2004/2005, nonostante fosse

ancora dipendente della Provincia.

Il PM ha infine confermato le conclusioni dell'atto di citazione e si è opposto alla richiesta di acquisizione di ulteriore documentazione e di escussione di testi avanzata dalla difesa. La difesa del convenuto, in udienza, ha ritenuto di ribadire le proprie contestazioni sia sull'an sia sul quantum dei danni contestati.

In particolare, ha precisato che il convenuto ricopriva lo specifico ruolo di istruttore soltanto nelle procedure autorizzative in regime ordinario e non anche in quelle in regime semplificato. Ha, inoltre, negato valenza probatoria alla sentenza resa ex art. 444 c.p.c. e ha ritenuto di precisare che il convenuto non ha dichiarazioni confessorie nell'ambito del procedimento penale. In particolare, quanto al danno da "tangente", la difesa ha rilevato che le dazioni di denaro da parte delle aziende sarebbero qualificabili come pagamenti per le consulenze prestate dal convenuto e che comunque l'importo sarebbe limitato a 10 mila xxxxxxxx l'anno. Per le restanti questioni, la difesa ha rinviato integralmente al contenuto della memoria di costituzione.

DIRITTO

1. Il Collegio è chiamato, nel presente giudizio, a valutare i profili di responsabilità amministrativa afferenti la condotta del convenuto Xxxxxx Xxxxxx, il quale all'epoca dei fatti ricopriva, nell'ambito dell'amministrazione della Provincia di Vicenza, il ruolo di istruttore di vigilanza ambientale presso l'Ufficio Suolo, categoria funzionale "C" e di agente di polizia provinciale. Secondo la prospettazione attorea, la condotta del convenuto sarebbe antigiuridica, oltre che per la rilevanza penale dei fatti contestati e integranti il xxxxxxxx di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), in conseguenza della grave inosservanza degli obblighi di servizio, nonché delle gravi e reiterate violazioni delle specifiche norme che disciplinano l'attività dei dipendenti pubblici e, segnatamente, dei dipendenti dell'amministrazione provinciale.

Dalla condotta del convenuto sarebbe scaturito, ad avviso della Procura regionale, un danno quantificabile nella complessiva somma di € 288.361,93, di cui:

- a) € 49.969,65 per danno patrimoniale diretto;
- b) €. 100.000,00 per danno all'immagine;
- c) €. 60.000,00 per danno da tangente;
- d) €. 78.392,28 per danno da disservizio.

2. Va innanzitutto affrontata, in via preliminare, l'**eccezione di prescrizione** sollevata dalla difesa. Il Collegio ritiene di respingerla per le seguenti considerazioni.

Con riguardo al danno all'immagine, il Collegio osserva che l'art. 17, comma 30 ter, del d.l. n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009, prevede che, per tale tipologia di danno, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma secondo dell'art.1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, rimanga sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Da ciò deriva che la fattispecie di danno si perfeziona con l'accertamento definitivo in sede penale della responsabilità dell'imputato e non con il mero clamore mediatico della vicenda (per tutte: Corte conti, Sez. I appello, 28 gennaio 2016 n. 38).

Pertanto, la sentenza penale di condanna n. 1240/2007, resa ex art. 444 c.p.p., è passata in giudicato il 13 dicembre 2007 e alla data del 27.09.2012 veniva notificato all'odierno convenuto, da parte dell'Avvocatura della Provincia di Vicenza, un articolato atto di costituzione in mora (nota prot. n. 70172), con cui gli era attribuita la produzione di un danno erariale complessivo pari a € 288.361,93, comprensivo della posta di danno in questione (e a quella data non risultava

ancora decorso il termine prescrizione). In data 31.09.2016 veniva notificato l'invito a dedurre e in data 28.11.2016 l'atto di citazione, cosicché per il danno all'immagine l'esercizio dell'azione erariale si appalesa tempestivo.

Quanto alle varie tipologie di danni patrimoniali contestate dalla procura, va rilevato che l'art.1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994 n. 20 espressamente prevede che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dalla data in cui si è verificato il fatto doloso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla sua scoperta. Il "dies a quo" coincide, pertanto, con il momento in cui la fattispecie dannosa, nei suoi tratti determinanti, è stata conosciuta o è divenuta conoscibile per il soggetto danneggiato ovvero per il Procuratore regionale, titolare esclusivo della azione di responsabilità finalizzata al risarcimento del danno.

Nel caso di specie rileva quale "dies a quo" la data dell'8 luglio 2005, in cui veniva emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Vicenza, su richiesta del PM, ordinanza di custodia cautelare. Dalla data di quest'ultima decorre il termine di prescrizione quinquennale per il contestato danno da disservizio, vertendosi in una ipotesi di doloso occultamento di comportamenti forieri di danno erariale. E tale occultamento doloso emerge chiaramente dagli atti di causa.

In data 2 gennaio 2007, perveniva al GIP la richiesta di rinvio a giudizio del convenuto per i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv, 48, 476, 61 nr. 2, c.p. Nell'udienza del 18.04.2007 tenutasi dinanzi al GIP, la Provincia di Vicenza si costituiva ritualmente parte civile, così interrompendo il termine prescrizione. In data 13.12.2007 la citata sentenza n. 1240/2007 passava in giudicato.

In data 27.09.2012, veniva notificato all'odierno convenuto, da parte dell'Avvocatura della Provincia di Vicenza un atto di costituzione in mora (nota prot. n. 70172), con cui gli era attribuita la produzione di un danno erariale complessivo pari a €. 288.361,93. In data 8/10/2012 veniva notificato al Xxxxxx l'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Vicenza, con cui la Provincia ha chiesto il risarcimento dei danni.

Venivano poi notificati, in data 31.09.2016, l'invito a dedurre e, in data 29.11.2016, l'atto di citazione da parte della Procura regionale. Cosicché, grazie ai predetti atti interruttivi della prescrizione (atto di costituzione di parte civile con efficacia interruttiva permanente sino al passaggio in giudicato della sentenza, atto di costituzione in mora, atto di citazione dinanzi al Tribunale di Vicenza), l'azione della Procura regionale anche in relazione ai contestati danni patrimoniali risulta tempestivamente esercitata.

Secondo la giurisprudenza consolidata, infatti, l'atto stragiudiziale o giudiziale del titolare del diritto, la PA (nel caso di specie, l'atto di costituzione in mora e, in precedenza, l'atto di costituzione di parte civile nel processo penale nei confronti dei suddetti originari coimputati), è idoneo ad interrompere la prescrizione in tale situazione giuridica e sotto il profilo sostanziale, esplica i suoi effetti interruttivi anche ai fini dell'azione di responsabilità del PM nel processo contabile (ex plurimis, Corte dei conti, Sezione II appello, n. 1094/2014, n.1081/2015, n. 805/2015, Sezione III appello, n. 638/2015 Sezione Veneto n. 65/2016).

3. Affrontata la questione preliminare proposta dalla difesa del convenuto, il Collegio può esaminare in punto di merito la vicenda descritta nella premessa in fatto. Deve quindi procedersi alla verifica della sussistenza, nel caso concreto, degli elementi tipici della responsabilità amministrativa che, com'è noto, si sostanziano in un danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, in una condotta connotata da colpa grave o dolo, nel nesso di causalità tra il predetto comportamento e l'evento dannoso, nonché nella sussistenza di un rapporto di servizio fra coloro che lo hanno determinato e l'ente che lo ha subito.

4. Con riferimento, in primo luogo, alla **condotta** il Collegio osserva che il materiale versato in atti dalla Procura regionale appare sufficiente a provare ammassivamente la sussistenza della condotta illecita addebitata all'odierno convenuto.

In primo luogo, vanno richiamati gli atti relativi al procedimento penale RG. n. 3229/05 e in particolare le dichiarazioni confessorie (verbale di interrogatorio del 4 agosto 2005) rese dal sig. Xxxxxx nella Casa Circondariale di Vicenza, dinanzi al P.M. Nell'ambito delle predette dichiarazioni, il sig. Xxxxxx ammetteva, nonostante il ruolo ricoperto nell'ambito dell'amministrazione provinciale, di avere prestato "consulenze" a una serie di aziende per la predisposizione di pratiche per la richiesta di autorizzazioni in materia di gestione e trasporto di rifiuti. Esibiva, in proposito, un elenco manoscritto di aziende. Specificava, inoltre, che il suo compenso per la consulenza prestata era pari a "di 200/300€" quando veniva pagata in nero e del doppiato quando veniva emessa fattura. Lo stesso importo veniva pagato per l'assistenza nella predisposizione delle pratiche relative alle cd. procedure semplificate per le attività di recupero dei rifiuti. Più costose erano le consulenze per i xxxxxxxxni di adeguamento della Xxxxxxxx Xxxxxxxx, della Zampieron e le pratiche della F.lli Xxxxxxxx per la mole della sua attività. Dalla Xxxxxxxx Spa, il Xxxxxx riceveva 100 xxxxxxxx al mese per consulenza mensile consistente nella sistematica informazione delle novità normative e regolamentari e in qualsiasi tipo di suggerimento gli fosse richiesto.

In pratica, il Xxxxxx aveva ammesso di avere prestato "consulenze", nell'ambito della XXXXXXXXXsrl, società impegnata, tra l'altro, nell'attività di consulenza ambientale e in cui la moglie del convenuto era socia, ma di fatto soltanto "prestanome".

Il coinvolgimento di Xxxxxx nelle attività contestate nell'ambito del procedimento penale e qualificate come xxxxxxxx di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) è comprovato anche dalle dichiarazioni rese da persone informate sui fatti durante le indagini. Tali indagini traevano origine dai controlli svolti da marzo 2005 dalla Polizia Stradale di Verona Sud, sotto la direzione dell'a.g. di Vicenza e con la stretta collaborazione dell'ARPAV locale, su numerose aziende del vicentino che trattavano rifiuti pericolosi e non, controlli su trasporti stradali successivamente estesi alle sedi aziendali.

Nell'ambito di tali controlli, erano emersi rapporti tra la consulente ambientale Xxxxxx Xxxxxxxx e il signor Xxxxxx "agente di p.g. della Polizia provinciale di Vicenza, nonché capo della squadra enti-inquinamento della Provincia di Vicenza e addetto presso l'ufficio suolo del dipartimento ambiente dello stesso ente all'istruzione delle richieste di autorizzazione alla gestione dei rifiuti" (Comunicazione della notizia di xxxxxxxx del 4.07.2005 trasmessa dalla Sezione Polizia stradale di Verona - Sottosezione Autostradale di Verona Sud, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza).

Dalla medesima comunicazione di xxxxxxxx si riscontrava l'intervento di Xxxxxx nella predisposizione, dietro compenso delle aziende clienti della Eco2 srl (la società di consulenza intestata a Xxxxxx), delle pratiche per le richieste di autorizzazione provinciale per la gestione dei rifiuti e ciò, nonostante fosse all'epoca "istruttore" per le predette pratiche presso l'ufficio pubblico di appartenenza; in un primo tempo, tale attività "consulenziale" veniva svolta in proprio ed poi attraverso la [REDACTED] s.r.l.

Spiccava inoltre l'episodio avvenuto nel 2002 e già descritto in fatto: il sig. Xxxxxx aveva preteso la vendita da parte della Xxxxxx di una prxxxxxata autovettura da lui pagata circa la metà del prezzo richiesto allineato sul mercato dell'usato ed il cui saldo Xxxxxx aveva fatto accollare ad Xxxxxx srl, altra cliente della Eco2 srl, interessata a trasformare in ordinaria l'autorizzazione alla

gestione dei rifiuti fino ad allora avvenuta secondo la procedura cd. semplificata.

Le predette circostanze venivano confermate dalla sig.ra Xxxxxx dinanzi al PM in data 6 maggio 2005 (come da verbale contenuto in atti, a pag. 170 del doc. 14, nel fascicolo di procura).

Ulteriori episodi che riguardavano altre aziende trovavano conferma nelle dichiarazioni rese da ulteriori persone informate sui fatti e, in particolare, nelle dichiarazioni di XXXXXXXX Gelsomino, padre del legale rappresentante della ditta XXXXXXXX XXXXXXXX srl., sentito il 23 giugno 2005 (doc. 15, allegato 4, fascicolo di Procura), nonché di XXXXXXXX XXXXXXXX, legale rappresentante della ditta XXXXXXXX XXXXXXXX srl di Thiene, sentito il 21 giugno 2005 (cit. doc. 15, allegato 5).

Altri elementi probatori a conferma dell'attività svolta da Xxxxxx in favore delle aziende, in parallelo con l'attività di dipendente dell'amministrazione provinciale, sono evincibili dai materiali sequestrati sempre nell'ambito delle indagini svolte in sede penale. In particolare, rileva il sequestro avvenuto in data 27.07.2005 presso la XXXXXXXX s.r.l. di svariate fatture, che dimostrano che la predetta società, per la quale il Xxxxxx (per sua stessa ammissione) "lavorava", intratteneva rapporti con molte ditte che operavano nella gestione dei rifiuti: XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX srl, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX srl, XXXXXXXX XXXXXXXX, F.lli XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX srl, XXXXXXXX snc, XXXXXXXX spa, XXXXXXXX srl, XXXXXXXX Xxxxxx. Da quanto emerge dal verbale del sequestro, "di queste ditte si trovano riscontri nella documentazione sequestrata presso l'abitazione di Xxxxxx Xxxxxx".

Analoghi riscontri sono stati effettuati con riguardo all'attività dell'ing. Xxxxxx Xxxxxx, al quale il convenuto indirizzava i suoi clienti per le perizie sui mezzi aziendali. In particolare, in sede di interrogatorio il Xxxxxx aveva precisato, confermando la sua collaborazione con il Xxxxxx, che *"la perizia asseverata è un documento richiesto dall'Albo Gestori Rifiuti a corredo della domanda da presentare all'Albo stesso per ottenere l'iscrizione all'Albo Gestori Rifiuti per l'attività di raccolta e trasporto rifiuti. In queste perizie vengono indicati, viene indicato il mezzo, la tipologia dei rifiuti e le condizioni tecniche del mezzo stesso, se è idoneo o non idoneo all'attività"*.

A conferma delle dichiarazioni rese spontaneamente dal convenuto, si accertava, inoltre, attraverso visura presso la competente Camera di commercio, la costituzione in data 29.3.2004 della XXXXXXXXsrl Servizi ambientali integrati e la sua composizione societaria ripartita per il 50% tra Xxxxxx Xxxxxx, amministratore unico, e Xxxxxx Xxxxxx. La prima, coniuge del sig. Xxxxxx, aveva svolto, secondo le citate dichiarazioni dello stesso convenuto, il ruolo di "prestanome".

A seguito delle dichiarazioni della Xxxxxx, venivano autorizzate, sempre nell'ambito del procedimento penale, intercettazioni telefoniche sulle utenze cellulari e fisse in uso a Xxxxxx, nonché sull'utenza intestata alla ditta individuale Xxxxxx Xxxxxx, dove risultava avere sede la XXXXXXXXsrl. Dall'insieme delle conversazioni intercettate (la cui trascrizione è contenuta in atti) emergevano frequenti contatti tra Xxxxxx e diverse aziende, alcune delle quali interessate dai controlli avviati nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria, le cui risultanze erano corroborate dai controlli effettuati dai Carabinieri del N.O.E., dal Corpo forestale dello Stato e dalla Guardia di Finanza su un centinaio di aziende impegnate nella gestione dei rifiuti.

Le indagini su alcune di tali aziende davano luogo a dichiarazioni sui rapporti intercorrenti tra Xxxxxx e le imprese "clienti": tra le altre, rilevano le dichiarazioni rese da XXXXXXXX XXXXXXXX spa in data 14/06/2005 a mezzo di XXXXXXXX XXXXXXXX impiegata e figlia di uno dei rappresentanti legali della spa e quelle di XXXXXXXX XXXXXXXX, legale rappresentante della XXXXXXXX sri in data 17/06/2005.

Inoltre, si possono evincere ulteriori elementi a conferma del quadro accusatorio anche dalla

sentenza di proscioglimento nei confronti dei coimputati nel medesimo procedimento penale, laddove si trovava conferma del fatto che l'ing. Xxxxxx ebbe effettivamente a redigere perizie giurate su mezzi di proprietà di alcune delle aziende "clienti" del Xxxxxx, attestando fatti non veritieri.

Ulteriore e diretta conferma del coinvolgimento del Xxxxxx nell'attività delittuosa contestatagli, integrante gli estremi di una condotta antiggiuridica foriera di danno erariale, è rinvenibile nella conversazione ambientale intercettata su autorizzazione dell'a.g. in data 15.6.05 presso la sede della XXXXXXXXX srl alla presenza di Xxxxxx, nonché di Xxxxxx, Xxxxxx e Xxxxxx. Come da trascrizione allegata in atti (doc. 14, sub all. 7 del fascicolo di procura), si evince da un lato che Xxxxxx aveva curato in proprio alcune pratiche di rinnovo dell'iscrizione in via semplificata al rxxxxxstro provinciale degli esercenti gestione rifiuti per la XXXXXXXXX Xxxxxxxx sri, la XXXXXXXXX sri e la Ecotrans srl, tutte clienti di Xxxxxxxx per il tramite della Xxxxxx, dall'altro, che Xxxxxx, Xxxxxx e Xxxxxx raccomandavano alla Xxxxxx di avvisare i suoi clienti perché riferissero agli investigatori, ove interpellati, di aver visto la stessa Xxxxxx in compagnia dell'ing. Didone in occasione delle ispezioni sui mezzi di trasporto dei rifiuti da periziare per ottenere la relativa autorizzazione regionale e di indicare la XXXXXXXXXs.r.l. (alla quale Xxxxxx doveva restare del tutto estraneo) come il punto di riferimento delle consulenze ottenute per le pratiche autorizzative.

Eguale rilevanti sono le dichiarazioni rese dal convenuto nell'ambito del procedimento penale R.G. 382/09 a carico degli altri co-imputati (Xxxxxx e altri). Dal verbale di interrogatorio del 21.10.2010, il convenuto specificava nel dettaglio in cosa consistevano le sue consulenze e il ruolo nell'ambito della XXXXXXXXXs.r.l., ammettendo di avere percepito denaro per le stesse, nella misura di circa 10 mila xxxxxxxx annue a partire dal 2000/2001.

Assumono, inoltre, rilievo probatorio le dichiarazioni rese da taluni testi nell'ambito del procedimento civile R.G. n. 6557/2013 dinanzi al tribunale di Vicenza.

In particolare, al fine di inquadrare il ruolo del Xxxxxx nell'ambito dell'attività dell'Ufficio in cui era inserito, rilevano le dichiarazioni di Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, Dirigente per la Provincia e all'epoca dei fatti dirigente del Dipartimento Ambiente della Provincia di Vicenza. Sentita sui capitoli della memoria istruttoria di parte attrice, la d.ssa Xxxxxx dichiarava che il sig. Xxxxxx: svolgeva funzioni di coordinamento di personale del settore Ambiente e della polizia provinciale per alcune attività collegate alla gestione dei rifiuti; aveva un ruolo tecnico, amministrativo e di controllo, svolgendo funzioni istruttorie delle pratiche per alcuni procedimenti in capo alla Provincia e di controllo su alcune attività specifiche, quali autodemolitori, trasporto rifiuti su strada e discariche per inerti; non essendo dirigente non aveva poteri autorizzatori, tuttavia predisponendo le autorizzazioni che poi dovevano essere sottoscritte dalla Dirigente. La d.ssa Xxxxxx ammetteva che, sebbene la verifica della correttezza del provvedimento in relazione alla richiesta dell'azienda dovesse essere effettuata dal superiore gerarchico di Xxxxxx, a volte ciò non avveniva e il convenuto si rivolgeva direttamente alla Dirigente per la sottoscrizione, in ragione della fiducia riposta nel Xxxxxx, in considerazione della sua esperienza e competenza.

Dal complesso delle predette dichiarazioni emerge che il convenuto, in virtù della sua esperienza e della stima dei suoi diretti superiori, godeva di un'autonomia propositiva maggiore di quella che sarebbe evincibile dalla mera lettura della normativa in materia e della documentazione versata in atti dalla difesa.

Se è vero infatti che l'attività istruttoria non sarebbe stata di per sé vincolante per le decisioni che poi venivano adottate in altre sedi, proprio in virtù della fiducia riposta nel convenuto emergente

dalle dichiarazioni sopra riportate, risulta che il Xxxxxx "predisponere" le autorizzazioni che poi venivano sottoscritte dal dirigente del Dipartimento Ambiente della Provincia di Vicenza, la quale non sospettava (a quanto emerge dalle stesse dichiarazioni) che l'istruttoria potesse essere in qualche modo "viziata". Dall'analisi documentale svolta dall'ente di appartenenza del Xxxxxx, la Provincia non ha rilevato anomalie gestionali o corresponsabilità individuali diverse e ulteriori rispetto a quelle del convenuto, cosicché non appare condivisibile la ricostruzione della difesa secondo cui il convenuto sarebbe da considerarsi un "capro espiatorio" di altri soggetti.

Peraltro, il Xxxxxx non aveva soltanto compiti istruttori ma svolgeva anche compiti di controllo, cosicché, sebbene non fosse direttamente coinvolto come istruttore nell'iter procedimentale delle cd. procedure semplificate, rendendo "consulenze" ai propri clienti sulla predisposizione delle pratiche (per l'iscrizione al rxxxxxstro provinciale delle imprese di gestione rifiuti in regime semplificato, come da lui stesso dichiarato nell'interrogatorio sopra richiamato) ed intervenendo, mediante l'ingegner Xxxxxx, nelle perizie dei mezzi delle aziende, aveva influito comunque, sebbene "ab externo", nell'iter che riguardava le predette procedure.

Proprio sulle procedure semplificate riferibili alle aziende "clienti" del convenuto la Polizia Stradale aveva effettuato specifici controlli, evidenziando la presenza di irregolarità che avrebbero precluso alle aziende l'iscrizione delle aziende nel rxxxxxstro provinciale, cosicché, secondo quanto emerge dall'annotazione della Polizia Stradale in atti *"Le significative difformità riscontrate nell'analisi delle attestazioni di iscrizione al rxxxxxstro rilasciate dalla Provincia di Vicenza sortiscono l'effetto di consentire alle aziende operazioni di recupero con procedure diverse da quelle previste dalla norma, meno complesse e dispendiose, con la conseguenza di gestire in modo illecito alcune tipologie di rifiuti con corrispettivo notevole vantaggio economico-finanziario"*.

Tra le aziende controllate dalla Polizia stradale e che avevano evidenziato gravi irregolarità (cfr. doc. 14, allegato al fascicolo di procura) rilevano, in quanto "clienti" di Xxxxxx (per sua stessa ammissione, come da elenco allegato manoscritto al più volte citato verbale di interrogatorio), Xxxxxx srl e Xxxxxx Xxxxxx.

Dal complesso degli atti di causa, ad avviso del Collegio, si appalesa pertanto confermata la condotta antiggiuridica del convenuto che, sebbene legato da rapporto di servizio con l'amministrazione danneggiata, svolgeva "in parallelo" un'attività che è stata qualificata come corruttiva dal GIP presso il Tribunale di Vicenza e che è stata perpetrata anche in concorso con altri soggetti.

Ritiene, al riguardo, il Collegio, a prescindere dalla qualificazione giuridica data ai fatti dal giudice penale, che il procedimento amministrativo deve improntarsi ai principi di legalità, buon andamento ed imparzialità e deve svolgersi secondo le regole proprie che ne scandiscono lo svolgimento, principi e regole totalmente stravolte nelle vicende sottoposte al giudizio di questa Corte. Rilevano, in proposito, oltre che le citate norme costituzionali (tra le altre, art. 97, Cost.) anche i principi evincibili dalla normativa di cui al d.lgs. 165/2001 e il Codice di comportamento dei dipendenti delle p.a. (D.M. 28.11.2000) che impongono al dipendente "pubblico" di conformare la propria attività, anche esterna al proprio ufficio, alla massima correttezza e trasparenza, mantenendo una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. In particolare, vanno evitate situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione e, in particolare, il dipendente pubblico si deve astenere dall'accettare incarichi di collaborazione con soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività

inerenti all'ufficio di appartenenza. Evidentemente, al di là della rilevanza penale delle condotte contestate, il comportamento di Xxxxxx si appalesa contrario alla normativa e ai principi appena richiamati. Peraltro, va considerato l'inserimento del convenuto in un settore particolarmente rilevante e delicato, quale quello della tutela ambientale, che non può di certo considerarsi "marginale", considerate le competenze della Provincia in materia di territorio e tutela dell'ambiente e rappresentando il convenuto, anche quale capo della squadra antinquinamento, una figura rilevante in tale settore.

5. Sotto il profilo dell'**elemento soggettivo** dell'illecito amministrativo-contabile in controversia, che la Procura ha indicato come **dolo**, questo deve, del pari essere ritenuto sussistente, per le considerazioni che di seguito si espongono.

Dall'esame della documentazione acquisita e richiamata dalla Procura regionale sia nell'ambito del procedimento penale sia nell'ambito del procedimento civile, utilizzabile nel presente giudizio, quale complesso indiziario su cui il Collegio può formare il proprio convincimento (in tal senso, ex multis, C. conti, sez. Abruzzo, 7 aprile 2004, n. 311; sez. I centr. 20 maggio 2003, n. 142/A), è emerso che la condotta del convenuto, legato da rapporto di servizio con l'amministrazione danneggiata in quanto rivestiva il ruolo di istruttore di vigilanza ambientale presso l'Ufficio Suolo, categoria funzionale "C" e di agente di polizia provinciale, è stata connotata da gravi e reiterate violazioni sia dei principi costituzionali cui va ispirata l'attività dei pubblici dipendenti (artt. 97, 98, Cost.), sia delle specifiche norme che disciplinano l'attività dei dipendenti pubblici e, segnatamente, dei dipendenti dell'amministrazione provinciale. Tra le altre, si richiamano le norme del decreto legislativo n. 165/2001, il CCNL e il codice disciplinare del personale non avente qualifica dirigenziale, nonché il già citato codice di comportamento dei dipendenti delle p.a. (D.M. 28/11/2000 vigente al tempo dei fatti contestati).

In virtù delle norme di rango prixxxxxxx e secondario, il convenuto era tenuto a improntare la propria condotta ai principi dalle stesse evincibili che imponevano l'esercizio dei propri compiti, con correttezza e trasparenza, oltre che in conformità alla legge.

Come è emerso dagli atti di causa, invece, in pendenza del rapporto lavorativo con la Provincia, il convenuto, approfittando dei contatti con le aziende che gli derivavano dal suo ruolo, per sua stessa ammissione si proponeva quale "consulente" e si faceva affidare dalle stesse incarichi per la gestione delle pratiche amministrative, sia in regime ordinario sia in regime semplificato. Così facendo, interferiva nell'iter procedimentale di competenza della Provincia, sia "ab externo" (come acclarato per le procedure in cd. regime semplificato, laddove non ricopriva il ruolo di istruttore), sia approfittando, nell'ambito delle procedure in regime ordinario, del ruolo di istruttore e di responsabile del procedimento nonché dell'autonomia di cui godeva nella predisposizione delle pratiche.

La consapevole e deliberata violazione delle norme che disciplinano il pubblico impiego, oltre che di quelle previste a tutela del buon andamento, costituisce di per sé elemento comprovante l'antigiuridicità della condotta, connotata da dolo, poiché il convenuto, essendo anche agente di polizia provinciale, era ben consapevole dell'incompatibilità tra ogni forma di libera professione (soprattutto in favore di soggetti che avevano interessi economici nel settore in cui il dipendente pubblico svolgeva la propria attività) e quella di dipendente della Provincia di Vicenza, così come avrebbe dovuto essere ben consapevole della rilevanza penale delle proprie condotte.

La consapevolezza di aver deliberatamente violato plurime norme emerge, inoltre, con tutta evidenza dalle intercettazioni telefoniche e ambientali nelle quali più volte il Xxxxxx raccomanda alle aziende "clienti" di mantenere il "silenzio" circa il suo ruolo "consulenziale".

Né può negarsi, anche alla luce di quanto sopra specificato, che il convenuto non fosse consapevole dei danni che dalla sua condotta sarebbero derivati all'amministrazione di appartenenza.

6. Quanto all'elemento oggettivo, il Collegio ritiene che sia comprovato il **danno all'immagine**. Va in proposito richiamato l'orientamento di questa Corte e segnatamente di questa Sezione giurisdizionale, laddove si evidenzia che il danno all'immagine "*arrecando una lesione del decoro e del prestigio della pubblica amministrazione e determinando perdita di credibilità ed affidabilità presso i cittadini, prxxxxxxudica valori primari di rilievo costituzionale, quali la legalità dell'azione amministrativa, il buon andamento e l'imparzialità della amministrazione*" (Sezione giurisdizionale per il Veneto, sentenza n. 45/2017).

Ferma restando l'evoluzione giurisprudenziale circa la qualificazione del danno (cfr. in particolare, cit. sentenza n. 45/2017), la sussistenza del danno all'immagine va valutata alla luce delle norme che lo hanno configurato (art. 17, comma 30 ter, d.l. 78/2009, conv. in legge n. 102/2009 e poi modificato con d.l. n. 103/2009, conv. con legge n. 141/2009), in base alle quali il pregiudizio all'immagine della pubblica amministrazione si realizza soltanto a seguito della commissione di reati del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione, per i quali sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna, che costituisce il presupposto indefettibile per l'esercizio dell'azione.

Successivamente, l'art.1 c. 62 della legge 6 novembre 2012 n. 190 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione) ha aggiunto il comma 1-sexies all'art. 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, secondo cui l'entità del danno all'immagine "*si presume pari al dopxxxxxxx della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente*".

Da ultimo, il Codice di giustizia contabile (approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174), con l'art.4, lett. g) delle norme transitorie, ha abrogato l'art. 7 della legge 97/2001 che, in combinato disposto con l'art. 17, comma 30 ter, del DL 78/2009, conv. in L. 102/2009, limitava la configurabilità del danno all'immagine ai soli delitti del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione (libro secondo, titolo II, capo I del codice penale), determinando la possibilità di perseguire il danno all'immagine anche per reati previsti in altri titoli del codice penale, purché in pregiudizio della pubblica amministrazione.

Pertanto, i presupposti per l'esercizio dell'azione sono: una sentenza di condanna passata in giudicato per un xxxxxxxxx commesso da un pubblico ufficiale in pregiudizio della pubblica amministrazione nonché il clamore mediatico ("*clamor fori*") derivante dalla condotta illecita del soggetto agente, che costituisce il modo attraverso il quale viene realizzato il nocimento alla reputazione dell'ente pubblico per effetto della condotta illecita del proprio dipendente.

In proposito, condividendo le argomentazioni della Procura regionale, il Collegio ritiene che la sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, essendo equiparata ad una sentenza di condanna (art. 445 c.p.p.), costituisce valido presupposto per l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine della pubblica amministrazione (sul punto, Sez. III appello, n.194/2016). Non sono, invece, condivisibili le argomentazioni della difesa del convenuto, laddove negano rilevanza nel presente giudizio della sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. In proposito, rileva l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "*pur non essendo precluso al Giudice contabile l'accertamento e la valutazione dei fatti in modo difforme da quello contenuto nella sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., tuttavia questa assume un valore probatorio qualificato, superabile solo attraverso specifiche prove contrarie*" (cit. Sez. giur. Veneto,

45/2017; Sez. I appello, 406/2014 e Sez. giur. Veneto, 38/2016). Va, infatti, considerato che il giudice penale, prima di applicare la pena su richiesta della parte, deve verificare, in primo luogo, di non dovere pronunciare sentenza di proscioglimento dell'imputato a norma dell'art. 129 c.p.p., ove il fatto non sussista ovvero per altri motivi sussumibili in altre formule assolutorie.

In altri termini, in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., pur non contenendo un accertamento capace di fare stato e, perciò, rivestente efficacia vincolante in altri giudizi, costituisce pur sempre un'ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguata motivazione (Cass. Civ., Sez. Lav. 19 novembre 2007, n. 23906); pertanto, la prova della condotta e del danno che ne consegue ben può essere desunta anche da tale sentenza, la quale assume un particolare valore probatorio, vincibile solo attraverso specifiche prove contrarie idonee a confutarlo (Corte dei Conti, Sezione I Centr. App., n. 4/2004, n. 412/2010 e n. 256/2012; Sez. Giur. Abruzzo, 21.6.2004, n. 224; Sez. Giur. F.V.G., n. 46/2013; Cass., n. 9358/2005 e SS.UU., n. 17289/2006).

Pertanto, il Collegio ritiene infondate le considerazioni difensive avanzate in merito alla inefficacia probatoria della sentenza di patteggiamento.

Come già evidenziato in fatto, il GIP presso il Tribunale di Vicenza pronunciava nei confronti del convenuto la sentenza n. 1240/2007 (passata in giudicato il 13.12.2007), ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con la quale nei confronti del Xxxxxx, imputato del delitto di cui all'art. 319 c.p., veniva applicata la pena di anni 1 e mesi 11 di reclusione in ordine ai reati a lui ascritti sub a), b) e c) unificati nella continuazione, ritenuto più grave quello di falso sub c) e operate le riduzioni per il rito, avendo rilevato che: alla stregua delle acquisizioni probatorie conseguite allo stato degli atti non si verte in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129 c.p.p. che imporrebbero l'immediata declaratoria di cause di non punibilità; i reati risultano appropriatamente individuati sul xxxxxxxxno della qualificazione giuridica e che, trattandosi di più fatti commessi in identità di disegno criminoso, va ritenuta la continuazione fra gli stessi; la pena proposta appare adeguata alla rilevanza penale del fatto ed è stata correttamente computata; può concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena non ostandovi i precedenti penali. Venivano altresì poste a carico di Xxxxxx pro-quota le spese di costituzione delle Parti Civili 1) Xxxxxx Luca, 2) Xxxxxx Xxxxxx, 3) Albo Nazionale Gestori Ambientali in persona del Presidente pro-tempore Xxxxxxx Xxxxxxx e 4) Provincia di Vicenza in persona del Presidente pro-tempore.

Pertanto è stata accertata la commissione del xxxxxxxx di cui all'art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) mediante sentenza resa ex art. 444 c.p.p. passata in giudicato. È stato, altresì, comprovato in atti il clamore mediatico ("clamor fori") derivante dalla condotta illecita del soggetto agente, poiché sono stati esibiti circa 100 articoli pubblicati su vari quotidiani nei quali si dava particolare evidenza alla condotta del convento il quale veniva più volte qualificato quale pubblico ufficiale, a capo della squadra antinquamento della Provincia e impiegato dell'ufficio suolo, con grave nocimento all'immagine della Provincia.

Quanto alle condotte contestate, pur riconoscendo amxxxxxx valore probatorio nel processo contabile alla sentenza resa ex art. 444 c.p.p., il Collegio ritiene di dovere comunque verificare, anche in adesione a specifica richiesta difensiva, se il compendio probatorio a carico del convenuto sia idoneo per pervenire alla affermazione di responsabilità in questa sede. Come è noto, il Giudice contabile può trarre argomenti di prova da tutti gli elementi in suo possesso, ivi compresi gli atti che provengono dal procedimento penale, su cui la sentenza di patteggiamento fonda il proprio convincimento. Nel giudizio civile o amministrativo di danno, infatti, possono essere utilizzati come indizi anche le dichiarazioni rese, in sede penale, nel corso delle indagini

preliminari, ancorché non confermate in sede dibattimentale, come ogni altro genere di indizi, purché siano gravi, precisi e concordanti.

Come evidenziato nel precedente paragrafo, dall'insieme degli atti del procedimento penale (comprensivi delle dichiarazioni confessorie rese dall'imputato, dalle dichiarazioni rese dalle persone informate dei fatti, dai verbali delle intercettazioni telefoniche) emerge la sussistenza di gravi, precisi e concordanti elementi probatori in merito ai fatti dolosi contestati al convenuto. Ciò consente al Collegio di potere affermare, con certezza, la sussistenza della condotta illecita ascritta al convenuto, idonea ad avere determinato un danno all'immagine della pubblica amministrazione, in presenza degli ulteriori elementi previsti dalla normativa in materia (sentenza di patteggiamento passata in giudicato e clamor fori).

Il Collegio, in adesione alla pacifica giurisprudenza contabile, rileva che la diffusione della notizia (clamor fori) costituisce il modo attraverso il quale viene realizzato il nocimento alla reputazione e alla onorabilità dell'ente pubblico, per effetto dell'illecito perpetrato dal proprio dipendente, e che di tale diffusione debba darne prova l'attore pubblico. Nella fattispecie risulta con evidenza il clamore mediatico derivato dai fatti in questione, oggetto di ammassata propalazione mediatica per la loro gravità e durata, come da rassegna stampa in atti prodotta dal pubblico attore, da cui emerge l'ammassata risonanza che la vicenda ha avuto.

Il danno all'immagine deve ritenersi pertanto evidente, concretizzandosi esso ogniqualvolta un soggetto, legato da rapporto di servizio, ponga in essere un comportamento criminoso e sfrutti la posizione ricoperta per il perseguimento di scopi personali utilitaristici e non per il raggiungimento di interessi pubblici generali, così minando la fiducia dei cittadini nella correttezza dell'azione amministrativa, con ricadute negative nell'organizzazione amministrativa e nella gestione dei servizi in favore della collettività.

7. Va ora affrontata la questione della **quantificazione del danno all'immagine** su cui le parti si sono confrontate anche in udienza. In proposito, osserva il Collegio che l'intervenuta lesione dell'immagine pubblica, anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale, da effettuarsi equitativamente, ex art. 1226 c.c., sulla base dei parametri soggettivo, oggettivo e sociale, come peraltro prospettato dallo stesso Procuratore regionale, cui incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di fornire congrui elementi per la quantificazione del danno.

Al riguardo, il Collegio ritiene che il danno possa essere quantificato in via equitativa, tenendo conto della gravità del xxxxxxxx, del suo disvalore sociale, della diffusione mediatica nonché della funzione rivestita dal soggetto agente.

In primo luogo, va considerata la gravità del comportamento illecito tenuto dal pubblico dipendente, l'entità del suo scostamento rispetto ai canoni ai quali egli avrebbe dovuto obbligatoriamente ispirarsi, nonché l'idoneità del fatto ad arrecare il pregiudizio reputazionale. Tali elementi, nel caso di specie, assumono un certo rilievo, tenuto conto non solo della natura dei reati per i quali il convenuto è stato condannato, ma anche della durata della condotta stessa, protrattasi almeno per 5 anni.

Rileva altresì il ruolo rivestito dal signor Xxxxxx nell'ambito dell'Amministrazione provinciale, all'interno dell'Ufficio Suolo del Dipartimento Ambiente della Provincia di Vicenza e quale capo della squadra antinquinamento, ruolo particolarmente importante per gli interessi pubblici tutelati (ambiente e territorio).

Occorre, inoltre, considerare anche il rilievo della diffusione mediatica dell'immagine negativa dell'Amministrazione di appartenenza, nonché l'entità del discredito da questa subito, per

effetto del comportamento illecito posto in essere dal dipendente, nell'esercizio dei suoi compiti di servizio. In proposito, rileva il numero di articoli pubblicati e il livello di approfondimento dedicato alla notizia.

Va, infine, valorizzata l'entità della tangente percepita che, per stessa ammissione del convenuto, ammonterebbe a circa 10.000 xxxxxxxx annui, pari pertanto per il periodo contestato (dal 2000 al 2005 come acclarato in sede penale) a xxxxxxxx 50.000,00, sebbene il Xxxxxx continui a definire tali somme quali emolumento per le sue prestazioni consulenziali.

Sulla scorta dei suddetti criteri di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., la Sezione ritiene di quantificare il danno nella misura di € 50.000,00.

8. La Procura regionale ha inoltre imputato al convenuto € 78.392,28, per danno da disservizio, ed xxxxxxxx 49.969,65, a titolo di danno patrimoniale diretto.

Con riferimento alla prima voce di danno, tuttavia, la Procura si è soffermata in dettaglio nell'atto di citazione esclusivamente sulle seguenti componenti di danno: € 16.876,14 per il costo del personale impiegato per la revisione dell'attività amministrativa svolta dal Xxxxxx ed € 21.516,14, per il costo dell'attività specificamente prestata dal Segretario generale e dal Direttore generale della Provincia per il controllo delle attività di competenza al Dipartimento Ambiente.

La Procura ha, in particolare, fatto riferimento alla *“revisione certosina e sistematica dei numerosi procedimenti amministrativi gestiti dal Xxxxxx in materia ambientale per l'intero arco temporale del suo incarico, con un notevole dispendio di costi e di tempi per l'impiego di risorse umane e strumentali, in precedenza pure quantificati”*. Inoltre, *“In data 28.07.2005 con decreto presidenziale n. 59 prot. n. 50560, si disponeva, infatti, il riesame di tutta l'attività affidata al Dipartimento ambientale, di cui faceva parte il Xxxxxx, con la contestuale predisposizione da parte del Direttore Generale, coadiuvato dal Segretario Generale, di relazioni settimanali e di ben sei rapporti sui controlli e i monitoraggi in corso rimessi alla responsabilità di molti dirigenti e funzionari”*.

A conferma di tale attività, rileva l'atto di citazione predisposto dalla Provincia di Vicenza contro il Xxxxxx, richiamato dalla Procura *“per relationem”*.

In particolare, da luglio 2005, così come riportato nella documentazione trasmessa, è stata svolta un'intensa attività interna ed esterna, che ha coinvolto il Dipartimento Ambiente e la Polizia Provinciale finalizzata ad effettuare i necessari controlli relativi all'attività illecita del Xxxxxx ed alla verifica della trasparenza e razionalità intrinseca delle procedure rimesse alla competenza della Provincia.

Nella citata relazione inviata dall'Avvocatura provinciale, si dava atto che, a seguito del disvelamento delle azioni illecite del Xxxxxx, la struttura amministrativa della Provincia di Vicenza, nell'ambito delle indagini, aveva dovuto produrre, già soltanto per l'Autorità giudiziaria, un'amxxxxxxxxx documentazione (circa 80 delibere, 450 fascicoli tecnici, 700 fascicoli relativi al contenzioso amministrativo). La vicenda ha comportato, inoltre, la complessiva riorganizzazione del Dipartimento ambiente, così come disposto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 452/2005, avente come obiettivo principale *“fornire una risposta organizzativa idonea alla complessità delle materie trattate da tale unità nonché all'esigenza di procedere ad effettuare – come progetto specifico– un riesame delle procedure e delle autorizzazioni recentemente rilasciate dal Dipartimento, al fine di aumentare la trasparenza operativa e di ridurre i tempi di attesa dei soggetti richiedenti atti amministrativi autorizzatori”*.

Ad avviso del Collegio, vanno qualificati come danni patrimoniali diretti in senso stretto e non quale danno da disservizio (come invece ipotizzato dalla Procura regionale), i costi sostenuti per la verifica delle pratiche amministrative e per rispondere alle richieste dell'autorità

giudiziaria, nonché i costi per la riorganizzazione del settore tra i quali sono riconducibili anche una quota parte delle prestazioni lavorative di Segretario Generale e Direttore Generale.

Tali costi possono essere ricondotti senz'altro alla condotta del convenuto, sussistendo uno stretto nesso di causalità. Non può, infatti, essere revocato in dubbio che fu proprio l'insieme delle condotte contestate al Xxxxxx, connotate da gravità e da estensione temporale, a rendere particolarmente urgente investire rilevanti risorse e tempo nel settore inciso dagli illeciti ivi perpetrati. Tanto che si rese necessaria una intensa attività che coinvolse, in prima battuta, il Dipartimento Ambiente chiamato a rispondere alle richieste dell'autorità giudiziaria. Tali richieste interessarono un amxxxxxxxx arco temporale (provvedimenti tra il 1998 e il 2005). Come specificato nella più volte citata relazione dell'Avvocatura provinciale, periodicamente, *"per circa 52 giorni lavorativi, gli agenti incaricati eseguirono, con l'assistenza del personale provinciale, l'esame e la fotocxxxxxxxxxtura della documentazione richiesta"*.

La situazione era stata percepita di tale gravità, proprio per la delicatezza del settore interessato, tanto che lo stesso Presidente pro-tempore adottò il 28 luglio 2005 un decreto (n. 29/50560) con il quale ordinò una immediata verifica interna delle attività del dipartimento, delle procedure, degli atti e dei provvedimenti, dando mandato al Direttore Generale e al Segretario Generale di procedere alla suddetta verifica e di riferirne settimanalmente al Presidente (doc. 7, allegato alla cit. relazione dell'Avvocatura).

Le verifiche si conclusero con la stesura e presentazione al Presidente di sei rapporti (doc. 8, allegato alla cit. relazione), dai quali risulta che un consistente numero di dipendenti provinciali, con varie e differenziate qualifiche è stato impiegato, per giorni, nelle verifiche e nell'assistenza agli organi di Polizia, senza poter svolgere le proprie ordinarie funzioni in determinati giorni, e svolgendo le normali funzioni in maniera parziale durante l'intero periodo (giugno- settembre 2005) di verifica e riassetto.

A seguito del provvedimento 29/50560 il Direttore Generale e il Segretario Generale emanarono un ordine di servizio rivolto all'ing. Xxxxxx dirigente del Dipartimento Ambiente e al dott. Bozzo dirigente di staff, in data 4 agosto 2005 prot. n. 52349 (doc. 9, allegato alla cit. relazione), finalizzato ad un'azione di controllo straordinario e capillare delle attività di recupero in regime semplificato, imxxxxxxxxnti di recupero rifiuti in regime ordinario, xxxxxxxx.

Con lo stesso provvedimento si stabiliva che per tutte le attività in corso e per quelle relative ai controlli, i Dirigenti di cui sopra si dovevano avvalere della collaborazione del Dipartimento affari legali.

In data 1 settembre 2005 con provvedimento n. 56486 l'ing. Xxxxxx assegnava ad altro dipendente, ing. Alberto Piccoli, la responsabilità del procedimento delle pratiche relative al recupero rifiuti in regime semplificato.

In data 30/11/2005, con provvedimento prot. n. 73978/452, la Giunta provinciale determinò l'opportunità di prevedere alcune modifiche organizzative sostanziali con lo scambio delle due posizioni organizzative e la rotazione di altri sei tecnici da un servizio interno all'altro nel Settore Ambiente. L'operazione venne formalizzata con provvedimento dirigenziale prot. n. 7575 8/AMB in data 5 dicembre 2005.

Il coinvolgimento dei vertici politici e amministrativi della Provincia di Vicenza emerge, con particolare evidenza, dalle dichiarazioni rese, nell'ambito del procedimento civile RG n. 6557/2013, dal Presidente della Provincia pro-tempore, nonché dal Segretario generale e dal Direttore generale impegnati, insieme al personale, nella revisione certosa delle pratiche amministrative oltre che nell'attività di riorganizzazione e di formazione del personale.

In particolare, veniva ascoltata la Presidente pro-tempore della Provincia, Xxxxxx Xxxxxx (verbale di causa del 21 maggio 2015, doc. 13 del fascicolo di Procura), la quale dichiarava di avere dato direttive per la verifica del funzionamento del Dipartimento Ambiente ed eventualmente per avanzare alla Giunta delle proposte riorganizzative. In particolare, diede ordine di relazionare per iscritto ogni settimana e "a voce giornalmente". Dal medesimo verbale emerge che vennero effettuate perquisizioni dalla polizia giudiziaria per più di un mese e che tali indagini interessarono anche gli uffici della Presidenza. Dalle indagini derivò in pratica il blocco delle attività del Dipartimento. Il Presidente pro tempore della Provincia dichiarava anche di ricordare il Xxxxxx ("*Ricordo il ruolo specifico che aveva il sig Xxxxxx perché una volta l'ho incontrato a causa di alcune lamentele che avevo ricevuto da cittadini di Montecchio Maggiore circa il comportamento aggressivo dello stesso: in quella occasione gli chiesi davanti al Comandante Xxxxxx perché fosse andato da solo a compiere il sopralluogo*").

Altrettanto rilevanti si appalesano le dichiarazioni del Segretario generale pro-tempore, il quale confermava il coinvolgimento dell'ufficio legale e del personale per lo svolgimento delle attività di controllo presso l'Ufficio Ambiente, oltre che il proprio impegno per la redazione di rapporti dapprima a cadenza settimanale e poi più ad amxxxxxxx spettro. Venne inoltre disposta la riorganizzazione dell'ufficio e la formazione avvenne a livello interno per il tramite dell'ufficio legale. I controlli, da quanto emerge dalla predetta dichiarazione, durarono per circa un paio di mesi.

Sempre in relazione al coinvolgimento del convenuto nei fatti contestati e per le conseguenze che dai fatti derivarono, in termini di danno all'amministrazione provinciale, rilevano altresì le dichiarazioni del Direttore Generale pro-tempore, Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, il quale riferiva di avere ricevuto incarico dal Presidente pro-tempore, unitamente al Segretario generale di monitorare sistematicamente il settore Ambiente, facendo rapporti periodici per iscritto della loro attività e di intervenire sulla riorganizzazione dell'ufficio e sulla formazione del personale.

Altrettanto significative appaiono le dichiarazioni di Xxxxxxx Xxxxxxx, responsabile dell'ufficio Inquinamento Atmosferico presso il settore Ambiente della Provincia. Sentito sui capitoli della memoria istruttoria di parte attrice dichiarava che dopo le attività di indagine e i sequestri di documenti presso l'Ufficio avevano dovuto ricostruire tutte le pratiche.

Inoltre, sempre ai fini della qualificazione dei danni derivanti dalla condotta del Xxxxxx rilevano le dichiarazioni di Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, Dirigente per la Provincia e all'epoca dei fatti dirigente del Dipartimento Ambiente della Provincia di Vicenza. Sentita sui capitoli della memoria istruttoria di parte attrice, dichiarava di avere disposto controlli a tappeto sulle pratiche, oltre che verifiche esterne con l'utilizzo di tutto il personale tecnico disponibile presso il settore Ambiente (circa 10 persone) e di aver dovuto riferire settimanalmente per iscritto al Direttore generale ed al Segretario generale l'attività di controllo esterno esperita.

Il Collegio ritiene, pertanto, che dalle condotte del convenuto sia derivato il danno, patrimoniale diretto, consistente nel costo del personale impiegato per la revisione dell'attività amministrativa svolta dal Xxxxxx (€ 16.876,14) e nel costo dell'attività specificamente prestata dal Segretario generale e dal Direttore generale della Provincia (€ 21.516,14).

9. I predetti danni patrimoniali diretti sono stati quantificati dalla Procura regionale, che sul punto fa espresso rinvio "per relationem" alla relazione redatta dall'avvocatura provinciale, nei termini seguenti. Innanzitutto, ammonterebbe a € 16.876,14, il costo sostenuto per il personale impiegato nell'attività di verifica e controllo successiva alle perquisizioni e ai sequestri disposti dall'autorità giudiziaria (doc. 12, allegato alla Relazione della Provincia). Il danno è stato

calcolato sulla base dei rapporti settimanali predisposti in base alle direttive del Presidente pro-tempore della Provincia (doc. 8, allegato alla cit. Relazione). Rileva, in particolare, ai fini della quantificazione dei predetti danni, il documento 12 allegato alla relazione dell'avvocatura provinciale recante il riepilogo generale del responsabile del servizio riguardante i costi giornalieri ed orari del personale impiegato (13 funzionari e 3 dirigenti) per le verifiche e l'assistenza, nonché il riepilogo dei costi giornalieri di Segretario generale e Direttore Generale. Il calcolo è stato eseguito moltiplicando il numero delle giornate impiegate in attività di verifica, così come risultano dai rapporti settimanali, per il costo giornaliero del dipendente.

Per quanto riguarda il Segretario Generale e il Direttore Generale si è ritenuto che una parte cospicua delle giornate lavorative, del periodo fine luglio/settembre 2005 (per un totale di 52 giorni) sia stata impiegata da costoro per effettuare scelte operative e per la concreta organizzazione e riorganizzazione del lavoro. Il predetto danno è stato quindi quantificato, in via equitativa, in € 21.516,144, corrispondente al 30% dello stipendio lordo e dei connessi oneri esborsati dalla Provincia per il Segretario (costo giornaliero € 492,77) e il Direttore (costo giornaliero € 886,47).

Il Collegio ritiene di condividere la quantificazione del danno per come sopra prospettata, sulla base delle allegazioni probatorie che appaiono sul punto esaustive: pertanto, **i danni patrimoniali diretti sono da quantificare in complessivi € 38.392,28.**

Quanto all'ulteriore danno c.d. da disservizio, pari a € 40.000,00 - dato dalla differenza tra € 78.392,28 e € 38.392,28, quest'ultima somma già qualificata dal Collegio quale danno patrimoniale diretto - sono evincibili esclusivamente gli elementi prospettati dall'Avvocatura della Provincia che, nella più volte citata relazione, ritiene di qualificare quale danno da disservizio anche il danno derivante dall'occupazione di un ufficio dirigenziale, dall'uso dei veicoli provinciali per effettuare sopralluoghi esterni e al tempo impiegato dal personale per l'assistenza, all'interno degli uffici delle sedi provinciali, agli organi inquirenti in sede di indagini. Tale danno è stato quantificato "forfettariamente" in € 10.000,00.

Inoltre, sempre l'Avvocatura della Provincia, con argomentazioni non riprese espressamente dalla Procura regionale nell'atto di citazione, ha ritenuto di evidenziare che rispetto al periodo riconducibile alla "gestione Xxxxxx", negli anni successivi la Provincia avrebbe riscosso una percentuale più alta di sanzioni amministrative, quantificabile all'incirca nell'80% in più. Tuttavia, l'Avvocatura ha precisato che "Il calcolo esatto risulta di difficile esecuzione. La riscossione delle sanzioni, infatti, si è concretamente realizzata negli anni successivi all'accertamento. Per il mancato sanzionamento e quindi, per il mancato incasso di sanzioni ambientali, da parte della Provincia, nel periodo in cui il Xxxxxx ha rivestito l'incarico di agente provinciale di polizia giudiziaria con funzioni di ispezione tecnica all'interno del Dipartimento Ambiente sembra congruo quantificare equitativamente un danno causato alla Provincia di Vicenza di € 30.000,00".

Veniva, infine, richiamata dalla Procura regionale in atto di citazione nella parte "in fatto" l'ulteriore posta di danno qualificata come "danno patrimoniale diretto relativo ai costi sostenuti dalla Provincia di Vicenza, quantificato in un importo corrispondente alla metà dello stipendio lordo percepito dal Xxxxxx e degli ulteriori oneri sostenuti dalla Provincia nel periodo gennaio 2000 - giugno 2005". Tale posta di danno veniva quantificata nella più volte citata relazione dell'Avvocatura provinciale in € 49.969,65.

Per le predette poste di danno, quantificate ipoteticamente in 40.000,00 xxxxxxxxx (cd. danno da disservizio) e in 49.969,65 xxxxxxxxx (danno patrimoniale diretto) ritiene il Collegio che nell'atto di citazione e negli atti richiamati manchino sufficienti allegazioni probatorie che

consentano di accertare “an” e “quantum” degli ipotizzati danni.

In particolare, il Collegio ritiene, in proposito, di evidenziare che, nonostante il rinvio “per relationem” effettuato dalla Procura regionale alla Relazione dell’avvocatura provinciale, non è rinvenibile nell’atto di citazione - sui cui contenuti il convenuto è stato chiamato a svolgere le proprie argomentazioni difensive - l’indicazione, ancorché sintetica, degli elementi probatori utilizzati da parte attrice per la qualificazione e la quantificazione del danno cd. da disservizio, il quale sebbene si verifichi allorché sia stata provata l’inosservanza dei doveri del pubblico dipendente (elemento sicuramente comprovato dagli atti di causa) richiede altresì la prova della diminuzione di efficienza dell’apparato pubblico che può tradursi in una mancata e/o ridotta prestazione del servizio o nella cattiva qualità dello stesso.

Non è emersa dalla prospettazione di parte attrice quale sia stato l’apporto del convenuto, in termini quantitativi e qualitativi, sul complessivo servizio erogato dalla struttura di appartenenza, in base all’organizzazione dell’ufficio, al numero degli addetti alle istruttorie, al ruolo svolto, al numero di pratiche assegnate e gestite negli anni dal convenuto e al numero delle pratiche riconducibili alle aziende destinatarie delle consulenze, al numero delle ore anche in ipotesi impiegate per la gestione delle pratiche delle aziende “clienti”, al numero delle irregolarità effettivamente riscontrate e causalmente dipendenti dal suo operato e/o dalle omissioni dei controlli a lui assegnati.

Le medesime considerazioni possono essere svolte con riferimento alla posta di danno qualificata dall’Avvocatura provinciale quale “danno patrimoniale diretto” relativo ai costi sostenuti dalla Provincia di Vicenza, quantificato in un importo corrispondente alla metà dello stipendio lordo percepito dal Xxxxxx e degli ulteriori oneri sostenuti dalla Provincia nel periodo gennaio 2000 – giugno 2005.

Va infine evidenziato che, sebbene le predette poste di danno siano state prospettate nel dettaglio dall’Avvocatura provinciale, le stesse non sono specificamente indicate e contestate nell’atto di citazione (che si limita a rinviare “per relationem” alla documentazione prodotta dall’Avvocatura provinciale), tanto che la stessa difesa del convenuto, basandosi sull’atto di citazione, si è limitata a contestare in generale l’an del cd. danno da disservizio, soffermandosi sullo status e sul ruolo del convenuto nell’ambito dell’ufficio e sostenendo che nessun danno da disservizio potrebbe essere al medesimo essere contestato, poiché avrebbe “(...) sempre svolto le proprie mansioni in modo corretto e diligente, come confermato dall’Ing. Xxxxxx nel corso della prova testimoniale, e come risulta evidente dalla scheda di valutazione relativa al 2004 (doc. n° 5), laddove il sig. Xxxxxx veniva valutato con un punteggio di 99 su 100 per “... essersi prestato a coordinare l’attività dei colleghi nel settore ambientale ...”.

Alla luce delle predette motivazioni, la richiesta di condanna della Procura regionale in relazione alle ulteriori poste di danno (danno cd. da disservizio e danno patrimoniale diretto) genericamente indicate nell’atto di citazione, in assenza dell’indicazione di allegazioni sufficienti a provarne “an” e “quantum”, va rigettata.

10. Quanto alla ulteriore richiesta attorea in ordine alla condanna per danno da tangente, il Collegio non ritiene parimenti che emergano in atti sufficienti elementi probatori per la condanna del convenuto.

In relazione al cd. **danno da tangente**, quantificato in € 60.000,00, infatti, non è stato dimostrato, sul xxxxxxxxno probatorio, che dalla percezione delle tangenti sia derivato un danno consistente in una minore entrata o in un incremento dei costi per l’amministrazione. Il danno da tangente, oggetto di amxxxxxxx elaborazione giurisprudenziale da parte delle Sezioni

giurisdizionali della Corte dei conti (per tutte: Sez. I, n.186/2008, n. 532/2008 - Sez. II, n. 387/2010, n. 421/2012, Sez. III, n. 572/2012, n. 140/2016), consiste infatti in un costo occulto d'esercizio per l'imprenditore, la cui incidenza viene traslata sui prezzi di aggiudicazione delle opere. Non emerge dagli atti, né dalle allegazioni probatorie della Procura regionale che tale danno si sia effettivamente prodotto e, pertanto, la domanda di parte attrice va rigettata.

11. Con riferimento alla richiesta avanzata dalla difesa del convenuto di procedere all'acquisizione di ulteriore documentazione presso l'amministrazione provinciale e all'escussione di testi, il Collegio ritiene di disattenderla, considerato che le dedotte prove non appaiono rilevanti ai fini del decidere, tenuto conto del consistente materiale probatorio contenuto nel fascicolo processuale.

12. La difesa del convenuto ha richiesto al Collegio, in via subordinata, di esercitare il potere riduttivo dell'addebito alla luce di talune circostanze risultanti dagli atti. In proposito, il Collegio ritiene di non aderire a tale richiesta, non potendosi farsi luogo alla riduzione dell'addebito, ai sensi all'art. 52, comma 2, del R.D. n.1214/1934, in quanto tale facoltà è preclusa, per giurisprudenza pacifica (Corte dei Conti, Sez. I d'App., sent. n. 77 del 15.2.2016), nei casi di comportamento doloso che, come è stato precisato, è comprovato in atti.

P.Q.M.

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per il Veneto

1. Rigetta l'eccezione preliminare di merito (prescrizione);
2. In parziale difformità dalla richiesta attorea, condanna il sig XXXXXX Xxxxxx al pagamento, in favore della Provincia di Vicenza, della somma complessiva di € 88.392,28,00, di cui € 50.000,00 per il danno all'immagine e € 38.392,28 per danni patrimoniali diretti (come qualificati in motivazione), comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
3. Assolve per il resto.

Il predetto è, poi, tenuto al pagamento, nei confronti dell'erario, delle spese di giustizia che si liquidano in euro 336,00 (euro trecentotrentasei/00).

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2017.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

F.to (Innocenza Zaffina)

IL PRESIDENTE

F.to (Guido Carlino)

Depositata in Segreteria il 06/07/2017

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

F.to Nadia Tonolo